Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 24 maggio 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1977, n. **222.**

Soppressione della linea ferroviaria Desenzano del Garda Sirmione-Desenzano Porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1968, n. 1029, con il quale è stata autorizzata la chiusura all'esercizio della linea ferroviaria Desenzano del Garda Sirmione-Desenzano Porto;

Ritenuta l'opportunità di procedere al completo smantellamento della suddetta linea;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' soppressa la linea ferroviaria Desenzano del Garda Sirmione-Desenzano Porto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1977
Registro n. 4 *Trasporti, foglio n.* 361

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1977, n. **223.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Potenza ad acquistare un immobile.

N. 223. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Potenza viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 22.700.000, una porzione di immobile sita in Potenza, via della Pineta, 28, rappresentata dall'intero terzo piano e da un locale al piano terreno di proprietà dei signori Francesco Paolo e Michele Tolla, iscritta in catasto al foglio n. 47, part. 743 sub 6 e 14, come da rogito per notaio Pier Luigi Giuliani del 18 giugno 1963, n. 2131 di repertorio, da adibire a poliambulatorio.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1977
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1977, n. **224.**

Autorizzazione all'Istituto di patronato per l'assistenza sociale, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 224. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto di patronato per l'assistenza sociale (I.P.A.S.), in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 30.000.000, la porzione di immobile rappresentata da un appartamento al primo piano, un locale al seminterrato e una piccola rimessa dello stabile sito in Ascoli Piceno, via C. A. Vecchi, 25, di proprietà dei signori Giorgio Silenzi e Angela Fazzini, censito al catasto al foglio 169/*B*, particella 1150 sub 16, pag. 22 e 18, come da rogito per notaio Nicola Villani del 26 febbraio 1975, n. 8861 di repertorio, da destinare a uffici.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1977
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1977, n. **225.**

Modificazione allo statuto del « Consorzio per l'aeroporto giuliano », in Ronchi dei Legionari.

N. 225. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per la difesa, viene approvata la modificazione all'art. 2, secondo comma, dello statuto del « Consorzio per l'aeroporto giuliano », in Ronchi dei Legionari (Gorizia), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 338.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1977
Registro n. 4 *Trasporti, foglio n.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1977, n. 226.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1976, n. 409, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Maria della natività, in Casola Valsenio.

N. 226. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1976, n. 409, concernente il riconoscimento, agli effetti civili, del decreto dell'ordinario diocesano di Imola 17 febbraio 1973, modificato con altro del 16 novembre 1974 ed integrato con due dichiarazioni datate 10 aprile 1975, relativo: *a*) alla soppressione del beneficio parrocchiale di S. Giacomo, in località Fruges del comune di Massalombarda (Ravenna); *b*) al trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Maria della natività, in Valdifusa del comune di Casola Valsenio (Ravenna), con lo stesso titolo, nella chiesa di S. Giacomo in Fruges; *c*) all'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Maria della natività in Valdifusa nella circoscrizione territoriale della limitrofa parrocchia di S. Andrea in Sintria, in Casola Valsenio (Ravenna), viene rettificato nelle premesse e nel dispositivo nel senso che la data del decreto dell'ordinario diocesano di Imola « 16 novembre 1974 » viene sostituita con quella del « 26 novembre 1974 ».

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1977
Registro n. 11 *interno, foglio n.* 181

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1976.

Autorizzazione all'adozione di una nuova denominazione per la serie di francobolli ordinari « Ritratti di artisti italiani ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le fontane d'Italia, l'arte italiana, i ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il turismo;

Riconosciuta l'opportunità di adottare, per la serie « Ritratti di artisti italiani », a partire dal 1976, la nuova denominazione « Artisti, letterati e scienziati italiani »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1372 del 10 marzo 1976;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'adozione, per la serie di francobolli ordinari « Ritratti di artisti italiani », a partire dal 1976, della nuova denominazione « Artisti, letterati e scienziati italiani ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1976

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1977
Registro n. 9 *Poste, foglio n.* 154

(4612)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Sicerligure Vaccari, in Casalgrande, stabilimento di Ponzano Magra, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sicerligure Vaccari, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), stabilimento di Ponzano Magra (La Spezia), con effetto dal 1° settembre 1975;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Sicerligure Vaccari, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), stabilimento di Ponzano Magra (La Spezia), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 28 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5515)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della S.p.a. S.I.R.M.A. - Lavorazione litografia latta e affini, in Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.R.M.A. - Lavorazione litografia latta e affini, con sede in Parma, con effetto dal 1° gennaio 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.M.A. - Lavorazione litografia latta e affini, con sede in Parma, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5509)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della S.p.a. S.I.R.M.A. - Lavorazione litografia latta e affini, in Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.R.M.A. - Lavorazione litografia latta e affini, con sede in Parma, con effetto dal 1° gennaio 1976;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.M.A. - Lavorazione litografia latta e affini, con sede in Parma, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5510)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1977.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 57.270.000.000, ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 206, recante aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 206, recante aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - E.N.E.L., ed, in particolare, l'art. 2 con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dalla legge stessa mediante operazioni finanziarie da effettuarsi mediante l'assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, oppure con emissioni di buoni pluriennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito, negli anni dal 1976 al 1980;

Visto il proprio decreto n. 304014/66-Q-2 in data 6 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1976, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 138, con cui, in esecuzione della summenzionata autorizzazione legislativa, è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale di L. 57.270.000.000, all'interesse annuo del 10%, pagabile a semestralità posticipate di scadenza al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, di cui la prima pagabile al 1° luglio 1977 e l'ultima il 1° luglio 1987, rimborsabili in dieci quote, di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1978 e la ultima il 1° luglio 1987, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale numero 304014/66-Q-2 in data 6 agosto 1976, con cui, alla Banca d'Italia è stata affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito emessi, al versamento all'entrata del bilancio

statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Vista la quietanza n. 61172 del 6 settembre 1976 di L. 49.999.891.667, emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, versate al capo X, cap. 5014 dell'entrata statale, per l'anno finanziario 1976, quale ricavo netto dei suddetti certificati speciali di credito;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 304014/66-Q-2 del 6 agosto 1976, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 26 giugno 1977, mediante mandato esigibile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma ed a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole d'interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1987 - Legge 5 maggio 1976, n. 206, recante aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, n. 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima banca e delle aziende di credito

che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciali. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03% sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentato da certificati nominativi e da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 8.590.500 (ottomilionicinquecentonovantamilacinquecento) pari allo 0,015% sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi e ricevute provvisorie da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 4.295.250, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà versata con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1977.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4430 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1977
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 307

(4888)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Arterovit » della ditta Istituto biochimico pavese, in Pavia. (Decreto revoca n. 4916/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 15 settembre 1954, con il quale venne registrata al n. 9310 la specialità medicinale denominata « Arterovit », nella confezione da 40 confetti, a nome della ditta Istituto biochimico pavese, con sede in Pavia, viale Corsica, 25, ora via Alzaia, 29, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Arterovit », nella confezione da 40 confetti, registrata al n. 9310, in data 15 settembre 1954, a nome della ditta Istituto biochimico pavese, con sede in Pavia, via Alzaia, 29.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4897)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Curvagin » della ditta La Farmochimica italiana, in Milano. (Decreto di revoca n. 4917/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 settembre 1954, con il quale venne registrata al n. 9346 la specialità medicinale denominata « Curvagin », nella confezione da 10 ovuli, a nome della ditta La Farmochimica italiana, con sede in Milano, via d'Apulia, 8, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Curvagin », nella confezione da 10 ovuli, registrata al n. 9346, in data 27 settembre 1954, a nome della ditta La Farmochimica italiana, con sede in Milano, via d'Apulia, 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4898)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pasan » della ditta Farmaceutici dott. Ferrini S.r.l., in Firenze. (Decreto di revoca n. 4943/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 marzo 1965, con il quale venne registrata, rispettivamente ai numeri 2990, 2990/*A*, 2990/*B*, 2990/*C* e 2990/*D* a nome della ditta Farmaceutici dott. Ferrini S.r.l., con sede in Firenze, via Pisana n. 53, la specialità medicinale denominata « Pasan » compresse g 0,5 tipo semplice; compresse g 0,5 tipo sodico (categoria); fiale da g 2 + fiale solventi tipo sodico (categoria); cachets tipo semplice (categoria) e cachets tipo sodico (categoria), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicina revocae, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pasan » compresse g 0,5 tipo semplice; compresse g 0,5 tipo sodico; fiale da g 2 + fiale solvente tipo sodico; cachets tipo semplice e cachets tipo sodico, registrata rispettivamente ai numeri 2990, 2990/*A*, 2990/*B*, 2990/*C* e 2990/*D* con decreto in data 6 marzo 1965 a nome della ditta Farmaceutici dott. Ferrini S.r.l., con sede in Firenze, via Pisana, 53.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5033)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Agalactol » della ditta Chimit, in Torino. (Decreto di revoca n. 4915/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 17 ottobre 1956, con il quale venne registrata al n. 11695 a nome della ditta Chimit, con sede in Torino, via G. Giacosa, 6, la specialità medicinale denominata « Agalactol » pomata, nella confezione da gr 50, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la sede suddetta;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Agalactol » pomata, nella confezione da gr 50, registrata al n. 11695, in data 17 ottobre 1956, a nome della ditta Chimit, con sede in Torino, via G. Giacosa, 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4896)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1977.

Schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto il regio decreto 2 giugno 1921, n. 7342, con il quale venne approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano;

Visti i regi decreti 14 ottobre 1932, n. 8540 e 27 maggio 1940, n. 209 e i decreti del Presidente della Repubblica 15 aprile 1969, n. 426, 15 dicembre 1970, n. 87 e 26 settembre 1973, n. 231, con i quali sono stati approvati rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia;

Ritenuta l'opportunità di dichiarare il carattere pubblico delle acque sotterranee estratte a mezzo dei pozzi indicati nello schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Milano, allegato al presente decreto;

che pertanto è da disporre la pubblicazione del succitato schema di elenco ai fini di legge;

Visto il rapporto 5 maggio 1976, n. 2725, dell'ufficio del genio civile di Milano;

Sentita la regione Lombardia che ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, ha espresso parere favorevole nella seduta del consiglio regionale del 16 dicembre 1976;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e degli articoli 1 e 2 del regolamento sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, viene pubblicato l'allegato schema di settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Milano.

Il presente decreto e l'allegato schema di elenco saranno pubblicati nei modi indicati nell'art. 2 del succitato regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto e dello schema di elenco nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica gli interessati potranno produrre opposizione.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 aprile 1977

p. *Il Ministro*: PADULA

SETTIMO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI MILANO

Numero d'ordine	DITTE PROPRIETARIE	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua
1	S.p.a F.lli Fabbri editori	1 - Via Mecenate, 91	Milano	La quantità che viene portata in superficie
2	S.p.a. Alemagna	2 - Via Silva, 36	Id.	Id.
3	Zaini Luigi	1 - Via C. Imbonati, 59	Id.	Id.
4	Cartiera A. Binda	2 - Via Alzaia Pavese, 260	Id.	Id.
5	S.p.a. A.L. Colombo	1 - Via dei Canzi, 8	Id.	Id.
6	Soc. Farmila farmaceutici	1 - Via Fermi, 50	Id.	Id.
7	Ist. De Angelis S.p.a.	1 - Via Serio, 15	Id.	Id.
8	Varta S.p.a.	1 - Via Tertulliano	Id.	Id.
9	S.p.a. Beiersdorf	2 - Via Eraclito, 30	Id.	Id.
10	Liquichimica S.p.a.	4 - Via Giordani, 44	Id.	Id.
11	A. Brambilla & C.	1 - Via Ortles, 22/A	Id.	Id.
12	Brivio Attilio	1 - Via Rodano, 12	Id.	Id.
13	Metalplating S.p.a.	1 - Via Ripamonti, 248	Id.	Id.
14	F.S.B. Peviani	1 - Via Maspero, 20	Id.	Id.
15	Imm. Tipierina	1 - Via Mecenate, 77	Id.	Id.
16	Maraschi Giovanni	1 - Via C. Parea, 20/15	Id.	Id.
17	C.E.S.I.	2 - Via Rubattino, 54	Id.	Id.
18	Gariboldi F.E.A.	1 - Via Pienza, 20	Id.	Id.
19	Soc. Mezzera	1 - Via Frigia, 9	Id.	Id.

Numero d'ordine	DITTE PROPRIETARIE	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua
20	Richard Ginori	1 - Via Morimondo, 26	Milano	La quantità che viene portata in superficie
21	Tecnomasio italiano Brown Boveri	2 - Piazzale Lodi, 3	Id.	Id.
22	Soc. italiana macellazione	1 - Via Piranesi, 6	Id.	Id.
23	Guardini e Faccincani	1 - Via Piranesi, 2/4	Id.	Id.
24	Carlo De Micheli	2 - Via Ornato, 110	Id.	Id.
25	Perros S.n.c.	1 - Strada Cassinetta	Abbiategrasso	Id.
26	Inoxtecnica	1 - Strada Prabalò	Id.	Id.
27	Zeniplast S.p.a.	1 - Via Novara, 37	Id.	Id.
28	G. Negri e C. Similoro	1 - Via Milano, 1	Id.	Id.
29	G. Bruschi e C.	1 - Loc. Mendosio	Id.	Id.
30	Castoldi Achille	1 - Via Manzoni, 2	Id.	Id.
31	Rodolfo Piazza	3 - Via Belvedere, 88	Arcore	Id.
32	Monti e Martini	1 - Via Gilera, 84	Id.	Id.
33	Rimoldi Rock	2 - Stabilimento	Arconate	Id.
34	Manifattura Castiglioni	1 - Via Diaz	Id.	Id.
35	Virginio Rimoldi	2 - Via Montebello, 33	Id.	Id.
36	Birra Sempione	2 - Via C. Porta	Basiano	Id.
37	Prandini Giancarlo	2 - Via Mulino Nuovo, 9	Binasco	Id.
38	Antonio Banfi	1 - Via Monte Spluga, 16 (Baranzate)	Bollate	Id.
39	Soc. Sacsa	1 - Via Trento, 53	Id.	Id.
40	Centro latte Bovisio	1 - Via Comasinella	Bovisio Masciago	Id.
41	Colombo Paolo	1 - Via Talete, 8	Brugherio	Id.
42	Sicop Coignet	3 - Str. com. Rosate	Bubbiano	Id.
43	Cabel	2 - Via Roma, 22	Buccinasco	Id.
44	Helene Curtis	1 - Fraz. Rovido	Id.	Id.
45	Bustese prodotti chimici	1 - Nuova via P.R.	Buscate	Id.
46	Conceria Buscatese	1 - Via C. Colombo, 12	Id.	Id.
47	Conceria Bertoldi	1 - Via Mascagni, 8/10	Id.	Id.
48	Cavi elettr. Merlotti	1 - Zona industriale	Busto Garolfo	Id.
49	Rondanini Luigi	1 - Via Curiel, 35	Id.	Id.
50	So.Co.Gen.	1 - Mapp. 1, fogl. 1	Casarile	Id.
51	Organo Pocchintesta e Feltrin	1 - Str. vic. Boschi	Casorezzo	Id.
52	Vincenzo Zucchi	2 - Via per Ossona	Id.	Id.
53	Prodotti chim. Sabbatini	1 - Via S. Angelo	Casaletto Lodigiano	Id.
54	Samoa	1 - Loc. S. Carlo	Casalpusterlengo	Id.
55	Az. agricola Di Mezzo	1 - Fraz. Soltarico	Cavenago d'Adda	Id.
56	Ist. Sacra famiglia	3 - P. Mons. Moneta, 1	Cesano Boscone	Id.
57	Rapisarda Antonio	1 - Str. Padana sup., 17	Cernusco sul Naviglio	Id.
58	Stabilver S.p.a.	1 - Via Mantova	Id.	Id.
59	Ankenfarm S.p.a.	1 - Viale Lombardia, 5	Cinisello Balsamo	Id.
60	Snam	1 - Centrale Brugherio	Id.	Id.
61	F.I.T. Ferrotubi	3 - Stabilimento	Corbetta	Id.
62	Metalsa S.p.a.	1 - Via Galilei, 41	Cornaredo	Id.
63	Az. agr. Dubini	1 - Loc. S. Pietro all'Olmo	Id.	Id.
64	Sit. Siemens	1 - Loc. Monzoro	Id.	Id.
65	Soc. Pierrel	1 - Via Einaudi, 10	Correzzana	Id.
66	Saar S.r.l.	1 - Loc. Guardia di Sopra	Corsico	Id.

Numero d'ordine	DITTE PROPRIETARIE	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua
67	Auir S.p.a.	1 - Via Alzaia Trieste	Corsico	La quantità che viene portata in superficie
68	Manifat. pellami Cuggiono	1 - Via 4 Novembre, 60/82	Cuggiono	Id.
69	Soc. imm. Mosa-Imosa	2 - Viale Europa	Cusago	Id.
70	Magazzini Standa	1 - Str. prov. Trezzano	Id.	Id.
71	Marcofil	1 - Via Verdi	Dairago	Id.
72	Api-An. Petroli italiana	1 - Via Emilia km 270 + 709	Fombio	Id.
73	Michele Fossati	1 - Via Milano, 176	Garbagnate	Id.
74	Baier	1 - Stabilimento	Id.	Id.
75	Banfi tratt. tessili	1 - Via delle Brugh.	Id.	Id.
76	Pasqua di Bisceglie Angelo	1 - Mapp. 14, fogl. 37	Id.	Id.
77	Macfur	1 - Molino vecchio	Guardamiglio	Id.
78	Franco Tosi	5 - Stabilimento	Legnano	Id.
79	Comune di Legnano	3 - Area comunale	Id.	Id.
80	Cava Cattaneo	1 - Fraz. Camnago	Lentate sul Seveso	Id.
81	Soc. Cavel	1 - Via 8 Maggio	Limbiate	Id.
82	Rolna	1 - Via Rivoltana	Liscate	Id.
83	Bioresearch S.a.s.	1 - Stabilimento	Id.	Id.
84	Naska Loris	1 - Stabilimento	Id.	Id.
85	Poletti e Co. S.p.a.	2 - Str. prov. Rivoltana	Id.	Id.
86	Soc. Esport. Polenghi Lombardo	1 - Stabilimento	Lodi	Id.
87	Nord. Italian. Oil	1 - Strada statale, 9, km 298 + + 050	Id.	Id.
88	Frat. Falciola	1 - Via Pasubio	Macherio	Id.
89	Stamp. di Magnago	1 - Via Manzoni	Magnago	Id.
90	Villa Antonio	1 - Loc. Caluzzano	Mediglia	Id.
91	Acquedotto di Melegnano	3 - Aree comunali	Melegnano	Id.
92	Villa Alberto	1 - Via per Carpiano	Id.	Id.
93	Bassi e Marchini	1 - Via Roma	Mezzago	Id.
94	Cave Rocca	1 - Via U. Foscolo	Monza	Id.
95	Frette	1 - Stabilimento	Id.	Id.
96	Imm.re S. Rocco	1 - Via Caravaggio	Id.	Id.
97	Ars. Aromatici	1 - Via Bovisasca, 18	Novate Milanese	Id.
98	Pisotti Franco	1 - Str. provinciale	Ossago	Id.
99	Imm. agricola Vittoria	3 - C.na Mandella	Ospedaletto Lodigiano	Id.
100	Platti Piero	1 - Cascina Torretta	Ozzero	Id.
101	Bressan Antonio	1 - Fraz. Ravallo	Parabiago	Id.
102	Saar S.r.l.	2 - Via Gramsci, 4	Pero	Id.
103	Bossi-Cave sabbia	1 - Via Figino, 90	Id.	Id.
104	Carburanti e succedanei	1 - Fraz. Canzo	Peschiera Borromeo	Id.
105	Borromagno	1 - Fraz. Plasticopoli	Id.	Id.
106	D.B. di Beretta Davide	1 - Fraz. Bellingera	Id.	Id.
107	Trafilerie lam. metalli	3 - Fraz. Fizzonasco	Pieve Emanuele	Id.
108	Coop. Italia	1 - Str. prov. Vigentina	Id.	Id.
109	Soc. Magneti permanenti Sampas	1 - Fraz. Fizzonasco	Id.	Id.
110	Fratelli Negri	1 - Fraz. Limito	Pioltello	Id.
111	Carrozzeria F. Minoia	1 - Str. prov. Binasco	Rosate	Id.
112	Prepal	1 - Str. prov. Binasco	Id.	Id.
113	Taverna Alberto	1 - Loc. Cavoletto	Id.	Id.

Numero d'ordine	DITTE PROPRIETARIE	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua
114	Are S.d.f.	1 - Loc. Cavoletto	Rosate	La quantità che viene portata in superficie
115	Pref. Im. S.p.a.	3 - Loc. Cassino	Rozzano	Id.
116	Soc. La Bandeggiata	2 - Loc. Quinto Stampi	Id.	Id.
117	Knipping S.r.l.	2 - Loc. Quinto Stampi	Id.	Id.
118	Feltrinelli masonite	2 - Via Valleambrosia	Id.	Id.
119	Colorchimica S.p.a.	1 - Via Marconi	Id.	Id.
120	Guglielmetti e Carpene	1 - Via B. Buozzi	S. Donato Milanese	Id.
121	Soc. Midis	1 - Via B. Buozzi	Id.	Id.
122	Peroni Dario	1 - Fraz. Pedriano	S. Giuliano Milanese	Id.
123	Sorelle Cavalli	1 - Fraz. Pedriano	Id.	Id.
124	Imm. Montone	1 - Cascina Montone	Id.	Id.
125	Bracciani Piergianni	2 - Via Ripoldina	S. Stefano Ticino	Id.
126	Fratelli Ultrocchi	1 - Via Trieste	Id.	Id.
127	Ramorini Maria ved. Bollati	1 - Str. per Cisliano	Sedriano	Id.
128	Tavecchio L. e C.	1 - Loc. Redecesio	Segrate	Id.
129	Azienda municipale	12 - Aree comunali	Seregno	Id.
130	Smalterie Esse	1 - Via Buozzi, 5	Settala	Id.
131	Cucirini 3 stelle manifatt. di Settala	1 - Fraz. Caleppio	Id.	Id.
132	Ilat S.r.l.	1 - Via Grandi	Id.	Id.
133	Volpi Ugo	1 - Viale Industrie	Id.	Id.
134	Marangoni S.p.a.	1 - Fraz. Caleppio	Id.	Id.
135	Inverni e Della Beffa	1 - Cascina Osio	Id.	Id.
136	Flexim S.r.l.	1 - Via Volta, 19	Settimo Milanese	Id.
137	Sit-Siemens	2 - Loc. Castelletto	Id.	Id.
138	Fedeli Giuseppe	4 - Via Gramsci, 131	Id.	Id.
139	Soc. Farmila	1 - Via Fermi, 50	Id.	Id.
140	Soc. La Nazionale	1 - Via Indipendenza, 27	Trezzano sul Naviglio	Id.
141	Fiscem S.p.a.	1 - Viale Edison, 10	Id.	Id.
142	Oliviero Barbon	1 - Via P. della Francesca	Id.	Id.
143	Soc. M.B.M. Meregaglia	1 - Via Rosselli	Id.	Id.
144	Magazzini frigoriferi	1 - C.P. Romana, 116/A	Id.	Id.
145	Conceria Torcera	1 - Via S. Uberto, 10	Turbigo	Id.
146	Maglio e Perotta	1 - Via Volta	Id.	Id.
147	Salumifio Bencor	2 - Via Misericordia	Vedano al Lambro	Id.
148	Ci.Fra.	1 - Via Sabbioneta	Verano Brianza	Id.
149	Imm. Naviglio 73	1 - Loc. Ravello	Vermezzo	Id.
150	Soc. Galakerite	1 - Via Manzoni, 6/8	Id.	Id.
151	S.a.s. Vallombrosa az. agricola e zootecnica	1 - Via Vallombrosa	Vernate	Id.
152	Oriani Luigi	1 - Via Cassanese km 10	Vignate	Id.
153	Chemetron	1 - Strada Monzese, 1	Id.	Id.
154	Fabbr. mil. conduttori	1 - Via Trento, 30	Id.	Id.
155	Telettra laboratori telefonia elettronica	1 - Via V. Veneto, 30	Vimercate	Id.
156	Salumi Majerna	2 - Via Gramsci, 20	Vittuone	Id.
157	Imm. Wenca	2 - Via Pascoli	Id.	Id.
158	Ceramica Bardelli		Id.	Id.

(4977)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1977.

Limitazione alla circolazione degli autoveicoli nell'isola di Capri.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale delle piccole isole, che attribuiscono al Ministero dei lavori pubblici, di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e le locali aziende di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Viste le delibere delle giunte municipali di Capri in data 9 novembre 1976, n. 850 e di Anacapri in data 3 dicembre 1976, n. 284, con le quali è stato chiesto, ai sensi della legge succitata il divieto di afflusso nell'isola di Capri degli autoveicoli non appartenenti a persone stabili dell'isola e a persone che non risultano iscritte nei ruoli per il pagamento della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, compresi anche gli autoveicoli appartenenti a persone proprietarie di seconda casa ma non residenti ancorchè contribuenti di tributi comunali, per il periodo dal 1° aprile 1977 al 30 settembre 1977, nonché l'autorizzazione invece dell'afflusso nell'isola di Capri, per tutto l'anno, delle autoambulanze, carri funebri ed automezzi di trasporto merci di qualsiasi provenienza purché rientranti nelle limitazioni imposte alla circolazione sulle strade dell'isola di che trattasi;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri e Anacapri, in data 20 novembre 1976, n. 104, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito a quanto sopra;

Vista la nota n. 07645/gab. del 18 febbraio 1977, con la quale la prefettura di Napoli ha espresso il parere che il termine iniziale del divieto di afflusso in parola, possa decorrere dal 1° aprile ma non condividendo il parere degli enti interessati in merito alla richiesta che il divieto di afflusso venga esteso anche ad autoveicoli appartenenti a persone, non residenti nell'isola, ma iscritte nei ruoli dei tributi comunali;

Ritenuto che può essere accolto tale parere;

Ritenuto quindi l'opportunità di adottare il provvedimento richiesto per il periodo decorrente dalla data di emissione del presente decreto al 30 settembre 1977;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di emissione del presente decreto al 30 settembre 1977, è vietato l'afflusso nell'isola di Capri degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa, e a persone che non risultino iscritte nei ruoli per il pagamento della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 2.

Durante il periodo di tempo indicato nell'art. 1 possono affluire nell'isola di Capri oltre agli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile anche quelle appartenenti a persone che risultino iscritte nei ruoli per il pagamento della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in uno dei due comuni dell'isola, nonché le autoambulanze, i carri funebri e gli automezzi adibiti al trasporto di merci di qualsiasi provenienza, purché rientranti nelle limitazioni imposte dalla circolazione sulle strade dell'isola medesima.

Art. 3.

I contravventori al divieto di cui all'art. 1 sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 4.

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 aprile 1977

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
ANTONIOZZI

(5516)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1977.

Adeguamento dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Vista la nota I.N.A.I.L. n. 10/1/348 del 31 dicembre 1976, con la quale l'Istituto ha trasmesso la delibera del consiglio di amministrazione tenutosi in data 15 dicembre 1976, concernente l'adeguamento dei premi speciali unitari per l'assicurazione dei facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dell'anzidetta delibera;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 15 dicembre 1976, concernente premi fissi per le lavorazioni sopracitate, nel testo annesso al presente decreto.

Roma, addì 4 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Adeguamento dei premi speciali unitari per l'assicurazione dei facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la propria deliberazione in data 15 ottobre 1974, con la quale è stato costituito un gruppo di lavoro con l'incarico di esaminare e di riferire in ordine alle nuove misure di premi speciali unitari per l'assicurazione dei facchini, dei barrocciai, dei vetturini e degli ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili;

Preso atto della relazione presentata dal predetto gruppo di lavoro;

Visto il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Esaminati i dati di gestione dell'assicurazione delle categorie in questione relativi al triennio 1972-74;

Visto il combinato disposto dell'art. 39, secondo comma, e dell'art. 42 del citato testo unico;

Tenuto conto dei criteri seguiti in sede di determinazione dei tassi della tariffa dei premi approvata con decreto ministeriale 10 dicembre 1971;

Tenuto conto altresì dell'incremento percentuale subito dai tassi relativi alle voci della predetta tariffa riferentisi alle lavorazioni esercitate dalle categorie in oggetto ma svolte da aziende non soggette alla disciplina dei premi speciali unitari;

Considerato che con decreti ministeriali 18 novembre 1971 e 15 novembre 1974 sono stati apportati miglioramenti alle prestazioni assicurative che hanno determinato un ulteriore incremento percentuale dei tassi citati;

Sentito il parere favorevole del direttore generale reggente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Delibera:

1) Che, con decorrenza 1° gennaio 1977 le misure di premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di:

a) facchini riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali (esclusi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo delle navi);

b) barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio;

siano quelle indicate rispettivamente negli allegati *A* e *B*.

2) Che la presente deliberazione venga inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione del relativo decreto, ai sensi degli articoli 40 e 42 del citato testo unico.

ALLEGATO *A*

ASSICURAZIONE DEI FACCHINI RIUNITI IN COOPERATIVE, CAROVANE, ASSOCIAZIONI ED AGGREGATI CONSIMILI, ADDETTI A LAVORI DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI (ESCLUSI I LAVORI DI FACCHINAGGIO NEI PORTI E A BORDO DELLE NAVI).

Misura del premio speciale unitario a decorrere dal 1° gennaio 1977:

I Settore: facchinaggio di generi ortofrutticoli o di bagagli (compreso l'impiego di mezzi meccanici in quanto meramente complementari ai lavori di facchinaggio):

Soci: L. 6.535 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

II Settore: facchinaggio di ogni altra merce e materiale (compreso l'impiego di mezzi meccanici in quanto meramente complementari ai lavori di facchinaggio):

Soci: L. 11.400 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

III Settore: facchinaggio promiscuo (per rischi compresi nel I e nel II settore):

La misura del premio unitario speciale per i «soci» sarà determinato in relazione alla ponderazione dei rischi propri del I e del II settore.

I premi speciali unitari sopra indicati sono riferiti ad una retribuzione giornaliera di L. 2.500. Per retribuzione giornaliera superiore, tali premi unitari saranno aumentati come segue per ogni scaglione di L. 100 (o frazione) di aumento retributivo:

1) Per una retribuzione giornaliera fino a L. 4.500:

I settore: L. 200 a persona, per trimestre o frazione di trimestre;

II settore: L. 353 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

2) Per una retribuzione giornaliera superiore a L. 4.500:

I settore: L. 153 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

II settore: L. 262 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

ALLEGATO *B*

ASSICURAZIONE DEI BARROCCIAI, VETTURINI, IPPOTRASPORTATORI RIUNITI IN COOPERATIVE, CAROVANE, ASSOCIAZIONI ED AGGREGATI CONSIMILI, ADDETTI A LAVORI DI TRASPORTO MEDIANTE TRAZIONE ANIMALE O SOMEGGIO.

Misura del premio speciale unitario a decorrere dal 1° gennaio 1977:

Soci: L. 12.280 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

I premi speciali unitari sopra indicati sono riferiti ad una retribuzione giornaliera fino a L. 2.500. Per retribuzione giornaliera superiore, tali premi unitari saranno aumentati come segue per ogni scaglione di L. 100 (o frazione) di aumento retributivo:

1) Per una retribuzione giornaliera fino a L. 4.500:
L. 381 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

2) Per una retribuzione giornaliera superiore a L. 4.500:
L. 282 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

(*Omissis*).

Il presidente: PULCI

Il segretario: MURGIA

(5363)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfredo Mariotti, in Riva del Garda.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 30 settembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Sp.a. Alfredo Mariotti, con sede in Riva del Garda, con effetto dal 13 ottobre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfredo Mariotti, con sede in Riva del Garda, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5507)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1977.

Sostituzione di un membro nella commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, concernente la disciplina dei lavori di facchinaggio, e in particolare l'art. 2 che istituisce la commissione centrale;

Vista la legge 25 gennaio 1959, n. 8, che reca integrazioni alla composizione della commissione suddetta;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1976, con il quale è stato provveduto alla ricostituzione della commissione;

Considerato che la Lega nazionale delle cooperative e mutue con lettera del 14 aprile 1977 ha chiesto che il sig. Giancarlo Brunello, membro della commissione in rappresentanza del movimento cooperativo, designato dalla succitata associazione, venga sostituito perché impossibilitato ad assolvere il mandato;

Vista la designazione della Lega nazionale delle cooperative e mutue;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Lazzari Franco è nominato membro della commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, in rappresentanza del movimento cooperativo.

Il suddetto sostituisce il sig. Giancarlo Brunello, dimissionario per impossibilità di assolvere il mandato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5396)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfredo Mariotti, in Riva del Garda.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 settembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Alfredo Mariotti, con sede in Riva del Garda, con effetto dal 13 ottobre 1975;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfredo Mariotti, con sede in Riva del Garda, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5508)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1977.

Distinte per il versamento diretto alle esattorie delle ritenute alla fonte, dell'IRPEG e dell'ILOR ai sensi del primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Approvazione delle modifiche dei relativi modelli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, portante disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 599, 600 e 602;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 23 marzo 1977, n. 97, riguardante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visti i decreti ministeriali numeri 1023, 1790, 2930 e 1003, rispettivamente del 31 gennaio 1974, 26 luglio 1974, 27 maggio 1975 e 12 giugno 1975, con i quali sono stati approvati i modelli di distinta per il versamento diretto in esattoria delle ritenute alla fonte, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi di cui all'art. 3, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le variazioni alle distinte per il versamento diretto alle esattorie delle ritenute alla fonte, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi di cui all'art. 3, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo gli allegati sei modelli.

La distinta relativa al versamento dell'IRPEG è integrata con l'inserimento del numero di codice 2110, da utilizzare per il pagamento degli acconti di cui all'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

MODUL. F IMPOSTE N. 506 MOD. 6

1 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

CODICE FISCALE

CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

ESATTORIA delle II.DD. di ....

Comune di ....

ATTENZIONE: SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE A MACCHINA O STAMPATELLO (NON A MATITA)

Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

Cognome e nome - ragione sociale, denominazione e ditta

Attività

Comune di nascita .... Data di nascita o di costituzione

DOMICILIO FISCALE { Comune / Via

BARRARE I CODICI AI QUALI SI RIFERISCE IL VERSAMENTO

Cod. 1001 - L. ....
» 1002 - » ....
» 1003 - » ....
» 1004 - » ....
» 1005 - » ....
» 1006 - » ....
» 1007 - » ....
» 1008 - » ....
» 1009 - » ....
» 1010 - » ....
TOTALE L. ....
INTERESSI 12% L. ....
TOTALE FINALE L. ....

PERIODO DI IMPOSTA	
Mese	Anno

IMPORTANTE: VEDERE A TERGO LE AVVERTENZE

Data .... Firma ....

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ....

N. .... del ....

Da consegnare al Consorzio Nazionale Esattori

1

CODICE FISCALE

PROV. COM. | CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

Esattoria

Comune

Cognome e nome o ragione sociale

Cod. 1001 - L. ....
» 1002 - » ....
» 1003 - » ....
» 1004 - » ....
» 1005 - » ....
» 1006 - » ....
» 1007 - » ....
» 1008 - » ....
» 1009 - » ....
» 1010 - » ....
TOTALE L. ....
INTERESSI 12% L. ....
TOTALE FINALE L. ....

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ....

N. .... del ....

(CARTA BIANCA — stampa in nero con fascia color giallo - cm 19,5 × 22,8)

AVVERTENZE

Il versamento - accompagnato dalla presente distinta compilata in ogni sua parte - deve essere eseguito alla esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha domicilio fiscale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta.

Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge il contribuente dovrà indicare anche l'ammontare degli interessi, dovuti nella misura del 12% annuo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

Per indicare la causale del versamento il contribuente dovrà fare riferimento al sottoelencato codice dei tributi

Codice **1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio**

» **1002 - Ritenute su emolumenti arretrati e su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.**

» **1003 - Ritenute su emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali.**

» **1004 - Ritenute su indennità e compensi corrisposti da terzi a prestatori di lavoro dipendente.**

» **1005 - Ritenute su indennità, gettoni di presenza o altri compensi corrisposti da regioni, province e comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni.**

» **1006 - Ritenute su altri assegni periodici (lett. f art. 47 D.P.R. 29 settembre 1973, numero 597).**

» **1007 - Ritenute su indennità cariche elettive.**

» **1008 - Ritenute su pensioni, vitalizi ed indennità dovuti per cessazione cariche elettive.**

» **1009 - Ritenute su compensi corrisposti a soci cooperative.**

» **1010 - Ritenute su rendite vitalizie.**

SANZIONI

Incompletezza della distinta – L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3.000 a lire 20 000.

Ritardati od omessi versamenti – Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50% delle somme non versate Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente – Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

MODUL. F IMPOSTE N. 507 — MOD. 7

2

DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE

CODICE FISCALE

CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

ESATTORIA delle II.DD. di ....

Comune di ....

ATTENZIONE: SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE A MACCHINA O STAMPATELLO (NON A MATITA)

Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

....
Cognome e nome - ragione sociale, denominazione o ditta

....
Attività

....
Comune di nascita

....
Data di nascita o di costituzione

DOMICILIO FISCALE { .... Comune
.... Via

BARRARE I CODICI AI QUALI SI RIFERISCE IL VERSAMENTO

Cod. 1025 - L. ....
» 1026 - » ....
» 1027 - » ....
» 1028 - » ....
» 1029 - » ....
» 1030 - » ....
» 1031 - » ....
» - » ....
» - » ....
» - » ....
TOTALE L. ....
INTERESSI 12% L. ....
TOTALE FINALE L. ....

PERIODO DI IMPOSTA	
Mese	Anno

IMPORTANTE: VEDERE A TERGO LE AVVERTENZE

.... Data
.... Firma

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ....

N. .... del ....

Da consegnare al Consorzio Nazionale Esattori

2

CODICE FISCALE

PROV. COM. | CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

....
Esattoria

....
Comune

....
Cognome e nome o ragione sociale

Cod. 1025 - L. ....
» 1026 - » ....
» 1027 - » ....
» 1028 - » ....
» 1029 - » ....
» 1030 - » ....
» 1031 - » ....
» - » ....
» - » ....
» - » ....
TOTALE L. ....
INTERESSI 12% L. ....
TOTALE FINALE L. ....

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ......

N. .... del ....

(CARTA BIANCA — stampa in nero con fascia color celeste - cm 19,5 × 22,8)

AVVERTENZE

Il versamento - accompagnato dalla presente distinta compilata in ogni sua parte - deve essere eseguito alla esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha domicilio fiscale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta.

Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge il contribuente dovrà indicare anche l'ammontare degli interessi, dovuti nella misura del 12% annuo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

Per indicare la causale del versamento il contribuente dovrà fare riferimento al sottoelencato codice dei tributi

Codice 1025 - Ritenute su interessi e redditi di capitale: obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito a medio e lungo termine.

» 1026 - Ritenute su interessi e redditi di capitale: obbligazioni e titoli similari emessi da enti autonomi gestione partecipazioni statali e da società ed enti finanziari.

» 1027 - Ritenute su interessi e redditi di capitale: obbligazioni e titoli similari emessi da altri soggetti.

» 1028 - Ritenute su interessi, premi ed altri frutti corrisposti da aziende ed istituti di crèdito.

» 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti.

» 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi.

» 1031 - Ritenute sui redditi di capitale di cui al codice 1030 e sugli interessi non costituenti redditi di capitale, corrisposti a soggetti non residenti.

SANZIONI

Incompletezza della distinta – L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3.000 a lire 20.000.

Ritardati od omessi versamenti – Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente – Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

MODUL. F IMPOSTE N. 508

MOD. 8

3

DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ

CODICE FISCALE

ESATTORIA delle II.DD. di ....

Comune di ....

CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

ATTENZIONE: SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE A MACCHINA O STAMPATELLO (NON A MATITA)

Cognome e nome - ragione sociale, denominazione o ditta

Attività

Comune di nascita

Data di nascita o di costituzione

DOMICILIO FISCALE { Comune / Via

BARRARE I CODICI AI QUALI SI RIFERISCE IL VERSAMENTO

Cod. 1035 - L. ....

» 1036 - » ....

» 1037 - » ....

TOTALE L. ....

INTERESSI 12% L. ....

TOTALE FINALE L. ....

PERIODO DI IMPOSTA	
Mese	Anno

IMPORTANTE: VEDERE A TERGO LE AVVERTENZE

Data ....

Firma ....

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ....

N. .... del ....

Da consegnare al Consorzio Nazionale Esattori

3

CODICE FISCALE

PROV. COM.

CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

Esattoria

Comune

Cognome e nome o ragione sociale

Cod. 1035 - L. ....

» 1036 - » ....

» 1037 - » ....

TOTALE L. ....

INTERESSI 12% L. ....

TOTALE FINALE L. ....

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ....

N. .... del ....

(CARTA BIANCA — stampa in nero con fascia color marrone - cm 19,5 × 22,8)

AVVERTENZE

Il versamento - accompagnato dalla presente distinta compilata in ogni sua parte - **deve essere eseguito alla esattoria** nella cui circoscrizione il contribuente ha domicilio fiscale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta.

Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge il contribuente dovrà indicare anche l'ammontare degli interessi, dovuti nella misura del 12% annuo, con *decorrenza dal giorno successivo* **a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.**

Per indicare la causale del versamento il contribuente dovrà fare riferimento **al sottoelencato codice dei tributi**

Codice 1035 - Ritenute a titolo di acconto sugli utili distribuiti dalle società.

» **1036** - Ritenute sugli utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti di ogni tipo che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa né l'oggetto *principale*.

» **1037** - Ritenute a titolo d'imposta sugli utili distribuiti dalle società (art. 20 Legge 7 giugno 1974 n. 216).

SANZIONI

Incompletezza della distinta – L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3.000 a lire 20 000.

Ritardati od omessi versamenti – Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50% delle somme non versate Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente – Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

MODUL. F IMPOSTE N. 500 MOD. 9

4

DISTINTA DI VERSAMENTO DI RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PER CAUSALI DIVERSE

CODICE FISCALE

CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

ESATTORIA delle II.DD. di ....

Comune di ....

ATTENZIONE: SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE A MACCHINA O STAMPATELLO (NON A MATITA)

Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

....
Cognome e nome - ragione sociale, denominazione e ditta

....
Attività

....
Comune di nascita — Data di nascita o di costituzione

DOMICILIO FISCALE
....
Comune
....
Via

BARRARE I CODICI AI QUALI SI RIFERISCE IL VERSAMENTO

Cod. 1040 - L. ....
» 1041 - » ....
» 1042 - » ....
» 1043 - » ....
» 1044 - » ....
» 1045 - » ....
» 1046 - » ....
» 1047 - » ....
» 1048 - » ....

TOTALE L. ....
INTERESSI 12% L. ....
TOTALE FINALE L. ....

PERIODO DI IMPOSTA	
Mese	Anno

IMPORTANTE: VEDERE A TERGO LE AVVERTENZE

....
Data — Firma

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ....

N. .... del ....

Da consegnare al Consorzio Nazionale Esattori

4

CODICE FISCALE

PROV. COM. | CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

....
Esattoria

....
Comune

....
Cognome e nome o ragione sociale

Cod. 1040 - L. ....
» 1041 - » ....
» 1042 - » ....
» 1043 - » ....
» 1044 - » ....
» 1045 - » ....
» 1046 - » ....
» 1047 - » ....
» 1048 - » ....

TOTALE L. ....
INTERESSI 12% L. ....
TOTALE FINALE L. ....

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ....

N. .... del ....

(CARTA BIANCA — stampa in nero con fascia color rosa - cm 19,5 × 22,8)

AVVERTENZE

Il versamento - accompagnato dalla presente distinta compilata in ogni sua parte - deve essere eseguito alla esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha domicilio fiscale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta.

Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge il contribuente dovrà indicare anche l'ammontare degli interessi, dovuti nella misura del 12% annuo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

Per indicare la causale del versamento il contribuente dovrà fare riferimento al sottoelencato codice dei tributi

Codice 1040 - Ritenute sui redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni.

» 1041 - Ritenute sui redditi derivanti da utilizzazioni marchi ed opere dell'ingegno; collaborazione coordinata e continuativa; partecipazione ad associazioni su partecipazione.

» 1042 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione o di partecipazione di cui al cod. 1041.

» 1043 - Ritenute su compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all'estero.

» 1044 - Ritenute su compensi per perdita di avviamento commerciale (legge 27 gennaio 1963, n. 19).

» 1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese, da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici.

» 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficienza.

» 1047 - Ritenute sui premi per giuochi di abilità in spettacoli radio-televisivi e di altre manifestazioni.

» 1048 - Ritenute su altre vincite e premi.

SANZIONI

Incompletezza della distinta — L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3 000 a lire 20.000.

Ritardati od omessi versamenti — Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

MODUL. F. IMPOSTE N. 511 MOD. 11

6

DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

CODICE FISCALE

CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

ESATTORIA delle II.DD. di ....

Comune di ....

ATTENZIONE: SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE A MACCHINA O STAMPATELLO (NON A MATITA)

Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

.... Denominazione o ragione sociale

....

.... Luogo di costituzione .... Data di costituzione

DOMICILIO FISCALE { .... Comune; .... Indirizzo della sede legale o, in mancanza, della sede amministrativa

BARRARE I CODICI AI QUALI SI RIFERISCE IL VERSAMENTO

Codice 2100 – L. ....

» 2110 – L. ....

INTERESSI 12% L. ....

TOTALE L. ....

PERIODO DI IMPOSTA

IMPORTANTE: VEDERE A TERGO LE AVVERTENZE

.... Data .... Firma

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ....

N. .... del ....

Da consegnare al Consorzio Nazionale Esattori

6

CODICE FISCALE

PROV. COM. | CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

.... Esattoria

.... Comune

.... Denominazione o ragione sociale

Codice 2100 – L. ....

» 2110 – L. ....

INTERESSI 12% L. ....

TOTALE L. ....

PERIODO D'IMPOSTA ....

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ....

N. .... del ....

(CARTA BIANCA — stampa in nero con doppia fascia color rosa - cm 19,5 × 22,8)

AVVERTENZE

Il versamento - accompagnato dalla presente distinta compilata in ogni sua parte - deve essere eseguito alla esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha domicilio fiscale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta.

Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge il contribuente dovrà indicare anche l'ammontare degli interessi, dovuti nella misura del 12% annuo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

Qualora in sede di versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione risulti che l'acconto a suo tempo corrisposto è inferiore al dovuto, su tale minore importo va applicato l'interesse del 12% annuo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito per il versamento (art. 2, 3° comma L. 23-3-1977, n. 97).

ATTENZIONE

Per indicare la causale del versamento il contribuente dovrà fare riferimento al sottoelencato codice dei tributi

Codice 2100 - Imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alla dichiarazione annuale (art. 3, n. 3 del D P.R. 29-9-1973, n. 602).

» 2110 - Acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (legge 23-3-1977, n. 97). (L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a Lire 30 000).

SANZIONI

Incompletezza della distinta – L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3 000 a lire 20 000.

Ritardati od omessi versamenti – Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 15% delle somme non versate Tale soprattassa è ridotta al 3% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Insufficiente versamento - Se l'acconto corrisposto è inferiore al dovuto (art. 2, 3° comma Legge 23-3-1977, n 97), sull'importo versato in meno si applica la soprattassa del 15%.

Versamento ad esattoria incompetente – Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

MODUL. F IMPOSTE [illegible] MOD. 15

7 DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

(ART. 3, N. 6 DEL D.P.R. 29-9-1973, N. 602)

CODICE FISCALE

CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

ESATTORIA delle II.DD. di ....

Comune di ....

ATTENZIONE: SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE A MACCHINA O STAMPATELLO (NON A MATITA)

Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

.... Denominazione o ragione sociale

....

.... Luogo di costituzione .... Data di costituzione

DOMICILIO FISCALE { .... Comune
.... Indirizzo della sede legale o, in mancanza, della sede amministrativa }

CODICE TRIBUTO 3000

Imposta L. ....

Interessi 12% L. ....

Totale L. ....

PERIODO DI IMPOSTA

IMPORTANTE: VEDERE A TERGO LE AVVERTENZE

.... Data .... Firma

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ....

N. .... del ....

Da consegnare al Consorzio Nazionale Esattori

7

CODICE FISCALE

PROV. COM. | CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

.... Esattoria

.... Comune

.... Denominazione o ragione sociale

CODICE TRIBUTO 3000

Periodo di imposta ....

Imposta L. ....

Interessi 12% L. ....

Totale L. ....

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ....

N. .... del ....

(CARTA BIANCA — stampa in nero con doppia fascia color marrone - cm 19,5 × 22,8)

A V V E R T E N Z E

Il versamento–accompagnato dalla presente distinta compilata in ogni sua parte–deve essere eseguito alla esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta

Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge il contribuente dovrà indicare anche **l'ammontare degli interessi, dovuti nella misura del 12% annuo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.**

A T T E N Z I O N E

Il presente modulo deve essere utilizzato esclusivamente per i versamenti dell'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI **dovuta** in base alla dichiarazione annuale dei soggetti **all'imposta sul reddito delle persone giuridiche** che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, **oltre sei mesi dalla data di chiusura** dell'esercizio **(art. 3, n 6 del D P.R. 29-9-1973, n 602).**

S A N Z I O N I

Incompletezza della distinta – L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 3 000 a lire 20 000

Ritardati od omessi versamenti – Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 15% delle somme non versate Tale soprattassa è ridotta al 3% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza

Versamento ad esattoria incompetente – Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

(5590)

(5590)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia romana presso la facoltà di magistero dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Bari è vacante la cattedra di storia romana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5438)

Vacanza della cattedra di economia politica presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze e vacante la cattedra di economia politica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5439)

Vacanza della cattedra di diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino è vacante la cattedra di diritto romano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5440)

Vacanza della cattedra di economia politica presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino è vacante una cattedra di economia politica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5441)

Vacanza della cattedra di radiologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia, dell'Università di Messina e vacante la cattedra di radiologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5443)

Vacanza della cattedra di politica economica e finanziaria (raddoppio) presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma è vacante la cattedra di politica economica e finanziaria (raddoppio), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5442)

Vacanza della cattedra di fisica matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena è vacante la cattedra di fisica matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5444)

Vacanza delle cattedre di tecnica urbanistica I e di analisi matematica I nella facoltà di ingegneria dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pavia sono vacanti le seguenti cattedre:

1) tecnica urbanistica I;
2) analisi matematica I,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5445)

Vacanza delle cattedre di teoria dei sistemi, di elettrotecnica industriale, di ponti e grandi strutture, di dispositivi elettronici, di elettrochimica e tecnologie elettrochimiche e di idrologia tecnica nella facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano sono vacanti le seguenti cattedre:

1) teoria dei sistemi;
2) elettrotecnica industriale;
3) ponti e grandi strutture;
4) dispositivi elettronici;
5) elettrochimica e tecnologie elettrochimiche;
6) idrologia tecnica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5446)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantotto società cooperative

Con decreto ministeriale 21 aprile 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Galatea, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Marocco in data 20 dicembre 1969, rep. n. 8849, reg. soc. n. 102/70;

2) società cooperativa edilizia CI-ERRE, soc. coop. a r.l., in Torino; costituita per rogito Bongiorno in data 12 gennaio 1970, rep. n. 5430, reg. soc. n. 3028;

3) società cooperativa edilizia abitazione impiegati ed operai La Maggiolina, soc. coop. a r.l., in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), costituita per rogito Ugolotti in data 3 giugno 1962, rep. n. 15147, reg. soc. n. 2373;

4) società cooperativa edilizia Casabella, soc. coop. a. r.l., in Treviso, costituita per rogito Orefice in data 7 novembre 1958, rep. n. 14697, reg. soc. n. 3268;

5) società cooperativa edilizia Flavia, soc. coop. a r.l., in Treviso, costituita per rogito Curione in data 5 maggio 1971, rep. n. 188, reg. soc. n. 5815;

6) società cooperativa agricola Associazione cooperativa per iniziative agricole, soc. coop. a r.l., in Altivole (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 13 agosto 1970, rep. n. 16167, reg. soc. n. 5644;

7) società coopertativa agricola La Misquilense, soc. cooperativa a r.l., in Santa Eulalia di Borso del Grappa (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 13 aprile 1960, rep. n. 1937, reg. soc. n. 3492;

8) società cooperativa agricola La Giovane cooperativa di Cornuda, soc. a r.l., in Cornuda (Treviso), costituita per rogito di Francia in data 8 febbraio 1960, rep. n. 3555, reg. soc. n. 3475;

9) società cooperativa edilizia Venezia, soc. coop. a r.l., in Oderzo (Treviso), costituita per rogito Gallina in data 14 aprile 1969, rep. n. 38728, reg. soc. n. 5271;

10) società coopertativa di produzione e lavoro Forno cooperativo di Negrisia, soc. coop. a r.l., in Negrisia di Ponte di Piave (Treviso), costituita per rogito Gallina in data 3 marzo 1964, rep. n. 32979, reg. soc. n. 4320;

11) società cooperativa agricola Latteria sociale cooperativa di Sernaglia a r.l., in Sernaglia della Battaglia (Treviso), costituita per rogito Fiorentini in data 7 marzo 1961, rep. n. 20511, reg. soc. n. 3648;

12) società cooperativa agricola di Villorba, soc. a r.l., in Villorba (Treviso), costituita per rogito Marcati in data 5 febbraio 1948, rep. n. 4536, reg. soc. n. 1857;

13) società cooperativa agricola A.V.A. - Avicoltori vicentini associati, soc. coop. a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Velo in data 18 aprile 1968, rep. n. 27257, reg. soc. n. 4796;

14) società cooperativa edilizia Trieste, soc. coop. a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Bertuzzo in data 2 ottobre 1971, rep. n. 10430, reg. soc. n. 5606;

15) società cooperativa edilizia Co.Di. Enel, soc. coop. a r.l., in Bassano del Grappa (Vicenza), costituita per rogito Ziliotto in data 31 marzo 1969, rep. n. 49270, reg. soc. n. 565;

16) società cooperativa edilizia costruzione case lavoratori San Salvatore, soc. coop. a r.l., in Nanto (Vicenza), costituita per rogito Feriani in data 15 aprile 1969, rep. n. 3274, reg. soc. n. 5003;

17) società cooperativa edilizia ospedalieri Quarto, soc. cooperativa a r.l., in Genova, costituita per rogito Seghezza in data 19 settembre 1963, rep. n. 30448, reg. soc. n. 25159;

18) società cooperativa edilizia C.E.D.U. - Cooperativa edilizia fra dipendenti dell'Università di Genova, soc. a r.l., in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 13 aprile 1955, rep. n. 4970, reg. soc. n. 20742;

19) società cooperativa edilizia Stella Algol, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Colombini in data 27 aprile 1955, rep. n. 5302, reg. soc. n. 20756;

20) società cooperativa di produzione e lavoro Bocami - Cooperativa reduci rastrellatori mine per bonifica campi minati a r.l., in Genova, costituita per rogito Grixoni nel 1946, reg. società n. 14253;

21) società cooperativa mista Ispettori verificatori merci, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Montaldo in data 28 marzo 1951, rep. n. 9818/3367, reg. soc. n. 17810;

22) società cooperativa di consumo per la solidarietà agli immigrati, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 19 febbraio 1965, rep. n. 12998, reg. soc. n. 25888;

23) società cooperativa edilizia Santa Francesca Romana, soc. coop. a r.l., in Genova-Bolzaneto, costituita per rogito Morello in data 2 luglio 1965, rep. n. 146906, reg. soc. n. 26024;

24) società coopertativa agricola di Mignanego, soc. coop. a r.l., in Mignanego (Genova), costituita per rogito Giannattasio in data 15 marzo 1957, rep. n. 14112, reg. soc. n. 22911;

25) società cooperativa agricola A.C.L.I. Cervidone, soc. cooperativa a r.l., in Cervidone di Cingoli (Macerata), costituita per rogito Lorenzelli in data 21 maggio 1965, rep. n. 62838, reg. società n. 1330;

26) società cooperativa agricola stalla sociale S. Maria Monte, soc. coop. a r.l., in Saludecio (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 4 aprile 1966, rep. n. 29339, reg. soc. n. 761;

27) società cooperativa di produzione e lavoro Confezioni Spinellesi, soc. coop. a r.l., in Spinello di S. Sofia (Forlì), costituita per rogito Macherozzi in data 1° ottobre 1970, rep. n. 24887, reg. soc. n. 4745;

28) società cooperativa edificatrice Unitas, soc. coop. a r.l., in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 17 aprile 1963, rep. n. 46911, reg. soc. n. 2362;

29) società cooperativa di consumo Co.D.E.M. - Consorzio dettaglianti esercenti modenesi, soc. coop. a r.l., in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 4 ottobre 1962, repertorio n. 9323/3464, reg. soc. n. 4269;

30) società cooperativa Giuseppe Mazzini, soc. coop. a r.l., in Filetto di Ravenna, costituita per rogito Ravaioli in data 16 marzo 1947, rep. n. 13255, reg. soc. n. 4612;

31) società cooperativa edilizia Casa mia, soc. coop. a r.l., in Cervia (Ravenna), costituita per rogito Micela in data 18 dicembre 1971, rep. n. 77669, reg. soc. n. 3679;

32) società cooperativa edilizia Casa - C.I.R. fra dipendenti ed ex dipendenti del C.I.R., soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pompili in data 18 luglio 1949, rep. n. 13195, registro soc. n. 1938/49;

33) società cooperativa edilizia S. Andrea di Patrasso, società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 22 dicembre 1965, rep. n. 60824, reg. soc. n. 195/66;

34) società cooperativa edilizia Casa Tosco Romana, società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 22 maggio 1954, rep. n. 19810, reg. soc. n. 2234;

35) società cooperativa edilizia Beato Te, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Mastrogiovanni in data 29 settembre 1955, rep. n. 323016, reg. soc. n. 2465;

36) società cooperativa edilizia Baimonti, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pastore in data 27 dicembre 1957, rep. n. 196321, reg. soc. n. 119/58;

37) società cooperativa edilizia Bracco, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Felicetti in data 21 aprile 1964, rep. n. 1077, reg. soc. n. 2665/64;

38) società cooperativa edilizia Baccolos, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Mazza in data 3 settembre 1964, rep. n. 390910/9273, reg. soc. n. 3496/64;

39) società cooperativa edilizia Avvenire, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Ruggiero in data 31 ottobre 1962, rep. n. 71001, reg. soc. n. 2381/62;

40) società cooperativa edilizia Begon, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Ghi in data 18 ottobre 1963, rep. numero 6042, reg. soc. n. 3443/63;

41) società cooperativa edilizia Buganvilla, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 20 marzo 1954, rep. n. 19253, reg. soc. n. 1210;

42) società cooperativa edilizia La Sfera, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Nannarone in data 28 settembre 1960, rep. n. 1909, reg. soc. n. 1820/60;

43) società cooperativa edilizia Custos, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Galiani in data 28 aprile 1967, rep. n. 7701, reg. soc. n. 1375/67;

44) società cooperativa agricola S. Michele Arcangelo, società coop. a r.l., in Cerveteri (Roma), costituita per rogito Caparella in data 4 marzo 1971, rep. n. 152272, reg. soc. n. 13/71;

45) società cooperativa edilizia Campo sportivo, soc. cooperativa a r.l., in Guidonia (Roma), costituita per rogito Galiani in data 30 maggio 1964, rep. n. 856, reg. soc. n. 2441/64;

46) società cooperativa Edilfamiglia, soc. coop. edilizia fra capi di famiglie numerose a r.l., in Segni (Roma), costituita per rogito Nobili in data 24 marzo 1968, rep. n. 28333, reg. società n. 1244;

47) società cooperativa edilizia Villa delle rose, soc. coop. a r.l., in Latina, costituita per rogito Nardacci in data 25 novembre 1969, rep. n. 33227, reg. soc. n. 2477;

48) società cooperativa edilizia Casa del vigile, soc. cooperativa a r.l., in Latina, costituita per rogito Orsini in data 20 novembre 1969, rep. n. 12455, reg. soc. n. 2473;

49) società cooperativa agricola Consorzio provinciale allevatori, soc. coop. a r.l., in Latina, costituita per rogito Corbò in data 31 luglio 1968, rep. n. 71903, reg. soc. n. 2205;

50) società cooperativa edilizia Pontina, soc. coop. a r.l., in Latina, costituita per rogito Checchi in data 28 gennaio 1963, rep. n. 26912, reg. soc. n. 14/63;

51) società cooperativa edilizia Rinascita di Campo Verde, soc. coop. a r.l., in Campoverde di Aprilia (Latina), costituita per rogito Checchi in data 16 luglio 1962, rep. n. 24777, reg. società n. 1343;

52) società cooperativa edilizia Borea, soc. coop. a r.l., in Lecce, costituita per rogito Franco in data 31 maggio 1967, rep. n. 85101, reg. soc. n. 2748;

53) società cooperativa di produzione e lavoro per costruzioni edili ed affini e trasporti tra reduci, soc. coop. a r.l., in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 14 maggio 1946, reg. soc. n. 1406;

54) società cooperativa di produzione e lavoro per costruzioni ed affini tra combattenti, reduci, mutilati, invalidi di guerra, in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 22 gennaio 1946, rep. n. 1474, reg. soc. n. 1385;

55) società cooperativa di produzione e lavoro L'Unità tra muratori edili ed affini, soc. coop. a r.l., in Lecce, costituita per rogito Bernardini in data 31 gennaio 1947, rep. n. 20058, reg. soc. n. 1466;

56) società cooperativa Co.Fi.Ta. - Cooperativa Fiorai Taranto, soc. coop. a r.l., in Taranto, costituita per rogito Mobilio in data 16 dicembre 1969, rep. n. 26053, reg. soc. n. 3289;

57) società cooperativa edilizia Tito Leonetti, soc. coop. a r.l., in Castellaneta (Taranto), costituita per rogito D'Errico in data 12 aprile 1962, rep. n. 26584, reg. soc. n. 2614;

58) società cooperativa edilizia Primo marzo, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Madeo in data 11 marzo 1972, rep. n. 15316, reg. soc. n. 989.

(5046)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Faito »

Con decreto 5 aprile 1977, n. 1618, la S.n.c. « Aranciata Faito », in Castellammare di Stabia (Napoli), via Savorito, 26, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Faito », sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente sia nei tipi addizionato e lievemente addizionato di gas acido carbonico.

La sopraddetta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro.

Il tipo lievemente addizionato di gas acido carbonico sarà posto in vendita anche in recipienti della capacità convenzionale di mezzo litro e di un quinto di litro.

I recipienti saranno chiusi con tappo a corona ovvero con tappo a vite.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e degli stampati accessori con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(5451)

Autorizzazione alla vendita in via definitiva dell'acqua minerale « Surgiva » ed allo smercio anche in recipienti di vetro della capacità di litri 1 e mezzo.

Con decreto 12 marzo 1977, n. 1613, la S.p.a. Nambrone Le Fonti, con sede e stabilimento in Carisolo (Trento), è stata autorizzata in via definitiva a mettere in vendita l'acqua minerale denominata « Surgiva » sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionata di anidride carbonica.

Inoltre la predetta società è stata autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale « Surgiva » anche in recipienti di vetro della capacità convenzionale di un litro e mezzo.

(5290)

Autorizzazione all'aggiornamento dell'analisi chimica dell'acqua minerale « San Giuliano »

Con decreto 19 marzo 1977, n. 1616, la S.p.a. « Fonte Sacramora », in Viserba di Rimini (Forlì), via Papilia, 97, è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale denominata « San Giuliano », di cui ai decreti ministeriali 15 novembre 1973, numeri 1422 e 1423, i risultati dell'analisi chimica aggiornata.

Inoltre, sulle predette etichette verrà riportato il contenuto medio dei recipienti.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(5305)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Anguitox dell'impresa Verchim Asterias S.p.a.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Anguitox, concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a., con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5452)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni allo statuto del Consorzio di difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, in Treviso

Con decreto ministeriale 11 maggio 1977, n. 1516, sono state apportate modificazioni agli articoli 3 e 16 dello statuto del Consorzio di difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, in Treviso, riconosciuto con decreto ministeriale 5 marzo 1973, n. 1057.

(5558)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/7888 del 20 giugno 1929, con il quale il cognome del sig. Mario Marass, nato a Trieste il 29 dicembre 1883, venne ridotto nella forma italiana di « Marassi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Mosco Francesca ed ai figli Massimo, Carolina, Mario e Aldo;

Vista la domanda di data 22 aprile 1977, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Marassi Mario, nato a Trieste il 10 aprile 1944, residente a Carrara, in viale XX Settembre, 250-*bis*, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Marass », posseduto dal padre Aldo prima dell'emanazione del decreto sopra indicato;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Aldo, sig. Marassi Mario, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Marass ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Marassi assunto dalla moglie del predetto, Pauluzzi Clara, nata a Trieste il 1° ottobre 1946.

Il sindaco di Carrara è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 28 aprile 1977

Il prefetto: MOLINARI

(4989)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Caltagirone

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con legge 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Caltagirone;

Considerato che la commissione giudicatrice del precedente concorso bandito con decreto ministeriale 15 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 27 dicembre 1975 ha escluso l'unico candidato partecipante per difetto dei requisiti prescritti dal bando;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Caltagirone.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catania.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catania entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1977
Registro n. 10 Giustizia, foglio n. 399

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Catania

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Caltagirone, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 24 maggio 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4911)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per esame colloquio, a sessanta posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria per le sedi della Toscana.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 - norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 - riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44 - misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 175 - adeguamento dell'organico dei custodi e guardie notturne dei musei e scavi di antichità dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 - organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate a particolari categorie di aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esame colloquio, a sessanta posti di custode e guardia notturna in prova, nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria per le sedi della Toscana.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertiti nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *f)*, del presente articolo;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, ivi computati anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purché complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di età di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Lucerna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio, di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *d*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Godimento dei diritti politici.

D) Buona condotta morale e civile.

E) Licenza d'istruzione elementare.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

H) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione redatte in carta da bollo e indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII, devono essere fatte pervenire al Ministero, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile le raccomandate che recano il timbro dell'ufficio postale accettante con data non posteriore al termine anzidetto.

Le domande vanno redatte secondo l'allegato schema esemplificativo ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Non verranno prese in considerazione le domande che non indichino la regione per la quale si intende concorrere.

Qualora nella domanda venga indicata più di una regione, la domanda stessa verrà considerata valida per la partecipazione al concorso relativo alla regione indicata per prima.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal notaio, o da un cancelliere o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

L'esame consiste in un colloquio che avrà per oggetto:

1) lettura di un brano, riassunto di esso e pratico riconoscimento delle parti del discorso;

2) educazione civica, la Costituzione italiana - Ordinamento dello Stato, della regione, della provincia e del comune;

3) distribuzione territoriale degli organi periferici dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali: soprintendenze, archivi di Stato, biblioteche pubbliche statali, istituti ad ordinamento autonomo;

4) cenni sui diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato;

5) nozioni sul servizio di istituto relativo ai custodi e guardie notturne in relazione anche alla qualifica di agente di pubblica sicurezza da essi rivestita; servizio di guardia notturna.

Art. 5.

Il colloquio si svolgerà a Firenze.

Ai candidati sarà data comunicazione con raccomandata, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui la prova sarà tenuta.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottiene almeno la votazione di sei decimi.

Per sostenere la prova orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i relativi documenti di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957. Tutti i suindicati documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 8.

Espletata la prova del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione stabilita dal voto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel *Bollettino ufficiale* del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, devono spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione V - Via del Collegio Romano, 27 - Roma, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

1) titolo di studio originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, ovvero copia del titolo stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno altresì attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 26 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato, ovvero un certificato di esito di leva debitamente vistato dal commissario di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato in bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano).

Art. 10.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero per i beni culturali e ambientali e avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

A norma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per conseguire la nomina in ruolo i vincitori debbono ottenere, entro il periodo di prova, dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

In mancanza di tale riconoscimento la prova s'intende conclusa sfavorevolmente.

A tal fine il Ministero per i beni culturali e ambientali, entro dieci giorni dalla data in cui i vincitori assumono servizio, richiede per gli stessi al Ministero dell'interno il riconoscimento della suddetta qualifica.

Ove entro la conclusione del periodo di prova il Ministero dell'interno non abbia comunicato la propria determinazione, il periodo stesso è prorogato fino alla comunicazione di tale determinazione.

I vincitori saranno assegnati ad un istituto dipendente con sede in Toscana. Durante il primo quinquennio di servizio, a decorrere dalla nomina in prova, i custodi vincitori non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, da una sede diversa da quella in cui verranno assegnati all'atto della nomina, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1965, n. 1027.

Resta salva la facoltà dell'amministrazione di trasferire il predetto personale per esigenze di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1977

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1977
Registro n. 6 *Beni culturali, foglio n.* 320

Schema di domanda
(da inviare su carta legale)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano n. 27 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . (1) nato a . . . . il . . . . . (provincia di . . . . .) e residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esame colloquio, a sessanta posti di custode e guardia notturna, nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria per le sedi della Toscana, indetto con decreto ministeriale 18 febbraio 1977.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (2) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . nell'anno scolastico . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso . . . . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

Data, ...

Firma . . . .
(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

---

(1) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5523)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiochirurgia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiochirurgia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiochirurgia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Baroncelli Genserico, nato a Iesi (Ancona) il 9 settembre 1934 . . . punti 98 su 100
2. Conti Francesco, nato a Treviso il 18 maggio 1941 . . . . . . » 98 »
3. Peranzoni Pierfranco, nato a Roma il 20 gennaio 1942 . . . . . » 98 »
4. Baruffi Enrico, nato a Udine il 19 giugno 1943 . . . . » 96 »

5. de Mozzi Pierluigi, nato a Trento l'11 settembre 1941 . . . . . punti 96 su 100
6. Marcelletti Carlo, nato a Moie di Maiolati (Ancona) il 19 luglio 1944 . . . » 96 »
7. Carletta Claudio, nato a Merano il 20 settembre 1945 . . . » 95 »
8. Porreca Lorenzo, nato a Torricella Peligna (Chieti) il 14 dicembre 1943 . . » 95 »
9. Rossi Cristiano, nato a Milano il 20 agosto 1936 . . . » 95 »
10. Annecchino Francesco, nato a Napoli il 13 giugno 1946 . . . » 94 »
11. Pieri-Nerli Franco, nato a Milano il 21 settembre 1940 . . . » 94 »
12. Tiraboschi Roberto, nato a Lecco (Como) il 29 marzo 1941 . . . » 94 »
13. Ferrini Luigi, nato ad Arezzo il 24 novembre 1941 . . . . » 86 »
14. Altamura Paolo, nato a Molfetta (Bari) il 1° luglio 1946 . . . » 85 »
15. Del Giglio Antonio, nato a Capodistria il 30 maggio 1940 . . . » 85 »
16. De Pinto Francesco, nato a Marsico Nuovo (Potenza), il 3 dicembre 1943 . » 85 »
17. Narducci Caterina, nata a Napoli il 27 luglio 1938 . . . » 85 »
18. Marcazzan Enrico, nato a Brescia il 1° gennaio 1939 . . . » 82 »
19. Baldelli Boni Rubeschi Pier Giuseppe, nato a Montevarchi (Arezzo) il 4 settembre 1932 . . . . » 80 »
20. Bava Giovanni Lauro, nato a La Spezia il 25 febbraio 1941 . . . » 80 »
21. Massini Carlo, nato a Siena il 12 luglio 1943 . . . . » 80 »
22. Nenov Gavrail, nato a Haskovo (Bulgaria) il 24 ottobre 1933 . . . . » 78 »
23. Pucci Antonio, nato a Tortora (Cosenza) il 18 aprile 1942 . » 75 »
24. Frassani Romeo, nato a Padova il 9 agosto 1942 . » 70 »
25. Fundarò Pino, nato ad Alcamo (Trapani) l'8 settembre 1941 . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5298)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Curti Ernesto, nato a Gravellona Lomellina il 26 ottobre 1942 punti 97 su 100
2. De Donno Giuliano Antonio, nato a Giugliano in Campania il 17 gennaio 1943 » 95 »
3. Friede Lothar, nato a Merna il 13 aprile 1942 » 95 »
4. Garigale Italo, nato ad Alcara li Fusi il 1° novembre 1941 . . . . . » 95 »
5. Pantano Vincenzo, nato a Roma il 25 settembre 1943 . . . . . . punti 95 su 100
6. Pastagaldi Paolo, nato a Firenze il 1° aprile 1945 . . . . » 95 »
7. Ubiglia Giampaolo, nato a Bagnoli di Sopra il 12 novembre 1943 . . . » 95 »
8. Oberto Elisa, nata a Baldissero Torinese il 4 giugno 1943 . . . . » 91 »
9. Petrolati Maurizio, nato a Fano il 25 settembre 1940 . . . . . . » 91 »
10. Borsetti Guido, nato a Bairo Torre il 1° aprile 1943 . . . . . » 90 »
11. Raimondi Pier Luigi, nato a Legnano il 6 agosto 1942 . . . . . . » 89 »
12. Salimbeni Grazia Maria, nata a Collesalvetti il 18 febbraio 1945 . . . » 89 »
13. Gambaro Giuseppe, nato a Voltaggio il 24 novembre 1942 . . . . . » 88 »
14. Carù Armando, nato a Milano il 21 giugno 1940 . . . . » 87 »
15. Scrocca Alberto, nato a Isola del Liri il 3 agosto 1943 . . . . . . » 87 »
16. Rigotti Gino, nato a Zevio il 9 giugno 1944 . . . . » 86 »
17. Gliori Antonio, nato a Genova il 25 novembre 1940 . . . . » 84 »
18. Barberis Maria Luisa, nata a Torino il 1° agosto 1937 . . . . . . » 80 »
19. Gari Massimo, nato a Celle Ligure il 9 aprile 1943 . . . . . . » 79 »
20. Italia Francesco, nato a Floridia il 3 settembre 1939 . . . . . . » 79 »
21. Baraglia Maurizio, nato a Perugia il 2 novembre 1943 . . . . . » 78 »
22. Chiocchetti Carlo, nato a Lucca il 3 novembre 1939 . . . . . » 78 »
23. De Sisto Luigi, nato a Cittaducale il 25 gennaio 1944 . . . . . » 78 »
24. Galassi Giampaolo, nato a Ferrara il 1° febbraio 1937 . . . . . . » 78 »
25. Lissoni Carlo, nato a Novara Milanese il 22 maggio 1939 . . . . . » 78 »
26. Cristofori Gabriella, nata a Udine il 27 febbraio 1940 . . . . . . » 75 »
27. Mazzola Riccardo Francesco, nato a Firenze il 7 settembre 1943 . . . » 75 »
28. Capparoni Alessandro, nato a Roma il 21 dicembre 1938 . . . . . » 70 »
29. Ferrari Mario, nato a Mesola il 26 luglio 1931 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5295)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per esami, a centocinque posti di ragioniere in prova nelle segreterie universitarie.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 16-17 del 15-22 aprile 1976, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976, registro n. 13 Istruzione, foglio n. 36, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a centocinque posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1971.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 28 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976, registro n. 13 Istruzione, foglio n. 362, con il quale sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

(5064)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a venti posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 2 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 16 maggio 1977 pubblica il decreto ministeriale 6 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio stesso anno, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 267, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a venti posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, bandito con decreto ministeriale 6 novembre 1975.

(5462)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dieci posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 2 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 16 maggio 1977 pubblica il decreto ministeriale 22 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio stesso anno, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 17, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a dieci posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 1° luglio 1975.

(5463)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XIX), da conferire presso gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 22 del 1° agosto 1976, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 marzo 1976, n. 3333, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1976, registro n. 37 Poste, foglio n. 43, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XIX), da conferire presso gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige, bandito con decreto ministeriale 19 febbraio 1975, n. 3115.

(5566)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale. per il compartimento di Bologna, del pubblico concorso a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 5 del 15 marzo 1977 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 ottobre 1976, n. 2331, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Bologna, del pubblico concorso a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475.

(5116)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a quaranta posti di operaio qualificato con qualifica di guardia scuderia nel ruolo degli operai permanenti degli istituti di incremento ippico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che in data 8 aprile 1977, sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 4 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 5 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 3 marzo 1976, a quaranta posti di operaio qualificato con qualifica di guardia scuderia, nel ruolo degli operai permanenti dei servizi degli istituti di incremento ippico.

(5061)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a tre posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 15 aprile 1977 il decreto ministeriale 22 marzo 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a tre posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1976 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 15 luglio 1976.

(4802)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria degli idonei del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 496, prot. n. 2953, in data 8 giugno 1976, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di medico aggiunto presso il consorzio per i servizi sanitari e sociali fra l'amministrazione provinciale di Bologna ed i comuni di Imola, Mordano, Castelguelfo, Dozza, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio;

Visto il successivo decreto n. 552, prot. n. 4725, in data 5 ottobre 1976, con il quale veniva disposta l'ammissione dei candidati al predetto concorso;

Visto l'atto n. 100 in data 25 agosto 1976, con il quale il consiglio direttivo del consorzio di che trattasi ha provveduto alla nomina della commissione giudicatrice ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Esaminati gli atti della predetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso in premessa indicato, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso:

1. Cenni Paolo	punti 144,950	su 200
2. Macini Pier Luigi . .	» 121,833	»
3. Perazzo Pietro Luigi .	» 116,879	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e di quello del consorzio per i servizi sanitari e sociali con sede in Imola.

Bologna, addì 20 aprile 1977

Il medico provinciale: MACCOLINI

(5065)

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO « G. TESTA » DI TARANTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ortopedico;
un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Taranto.

(5530)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di nefrologia ed emodialisi;
un posto di assistente di chirurgia generale (divisione *B*).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(5547)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (primariato *B*).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(5548)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ENNA

Concorso ad un posto di assistente di dermatologia per la sezione ustionati

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di dermatologia per la sezione ustionati.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(5525)

OSPEDALE « OPERA PIA CASTIGLIONI » DI FORMIGINE

Concorso ad un posto di aiuto capo sezione autonoma di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo sezione autonoma di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Formigine (Modena).

(5526)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di assistente neuropsichiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente neuropsichiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Grosseto.

(5527)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MANFREDONIA

Concorso ad un posto di primario di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manfredonia (Foggia).

(5528)

OSPEDALE DI CITTADELLA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anatomia e istologia patologica;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittadella (Padova).

(5539)

OSPEDALE DI S. BONIFACIO

Concorso ad un posto di assistente del centro di medicina del lavoro

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro di medicina del lavoro (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Bonifacio (Verona).

(5531)

OSPEDALE « M. GIANNUZZI » DI MANDURIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Manduria (Taranto).

(5545)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manduria (Taranto).

(5546)

OSPEDALE « G. CAPILUPI » DI CAPRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Capri (Napoli).

(5529)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente del centro trasfusionale;
un posto di aiuto del reparto di nefrologia (emodialisi).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(5542)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Merate (Como).

(5536)

OSPEDALE « BOLOGNINI » DI SERIATE

Concorso ad un posto di aiuto dirigente del servizio di neuropsichiatria infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del servizio di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seriate (Bergamo).

(5541)

OSPEDALE « S. CATERINA NOVELLA » DI GALATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di malattie infettive;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Galatina (Lecce).

(5535)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente fisioterapista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente fisioterapista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(5543)

OSPEDALE « PESENTI-FENAROLI » DI ALZANO LOMBARDO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alzano Lombardo (Bergamo).

(5537)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radioterapia;

un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(5538)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI MONSELICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 agosto 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Monselice (Padova).

(5544)

OSPEDALI RIUNITI « S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA » DI SALERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di ispettore sanitario;

un posto di primario della seconda divisione di pediatria;

un posto di aiuto del primo servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di neurochirurgia;

un posto di assistente della divisione di neurologia;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salerno.

(5540)

PIO ISTITUTO ELIOMARINO « VILLA ALBANI » DI ANZIO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Anzio (Roma).

(5532)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e cinque posti di assistente del servizio di pronto soccorso;

un posto di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di medicina specializzato in cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Partinico (Palermo).

(5533)

OSPEDALE CIVILE DI SACILE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di medicina lungodegenti;

due posti di assistente della sezione autonoma di medicina generale d'urgenza;

un posto di direttore di farmacia interna;

un posto di direttore di farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sacile (Pordenone).

(5534)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1977, n. **1.**

Concessioni di contributi straordinari integrativi nel settore delle strutture finanziate della C.E.E. (F.E.O.G.A.). Modificazione ed integrazione della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 27 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 10 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, è aggiunto il seguente:

Titolo III-bis

STRUTTURE AGRICOLE FINANZIATE DALLA C.E.E. E DALLO STATO ITALIANO

Art. 10-*bis*. — Al fine di consentire l'esecuzione o l'ultimazione delle opere che sono state ammesse a beneficiare degli interventi previsti dal regolamento n. 17 del 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea e delle provvidenze previste dall'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e che non possono essere realizzate o completate per inadeguatezza della spesa ammessa ai benefici sopracitati, la giunta regionale è autorizzata a concedere, per le medesime opere, contributi integrativi in conto capitale sul supero di spesa.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi, per opere approvate e non appaltate o in corso di attuazione e non ultimate, nella misura massima dell'80% dell'importo risultante dalla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta e quella ammessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, purché siano, in ogni caso, rispettate le norme relative alla partecipazione finanziaria del beneficiario del miglioramento, come previsto dai regolamenti del consiglio della Comunità economica europea n. 17/64 del 5 febbraio 1964 e n. 3171/75 del 3 dicembre 1975.

Art. 2.

All'art. 12 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, sono aggiunte le parole: « ad eccezione dei contributi integrativi di cui al titolo III-*bis* della presente legge ».

Art. 3.

All'art. 13, primo comma, della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, è aggiunta la seguente lettera: « *d)* - Titolo III-*bis* - Strutture agricole finanziate dalla C.E.E. e dallo Stato italiano: L. 200.000.000 ».

Art. 4.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976 graverà sul cap. 415 che viene istituito nella parte spesa del bilancio e denominato: « Spese per contributi straordinari integrativi nel settore delle strutture finanziate dalla C.E.E. (F.E.O.G.A.) ».

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1976 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 271 dello stato di previsione della spesa dello stesso esercizio finanziario 1976.

All'onere di L. 200.000.000 per i successivi esercizi finanziari 1977, 1978, 1979 e 1980 si provvederà con lo stanziamento della predetta somma ai corrispondenti capitoli *dello stato di previsione* della spesa.

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 415, di nuova istituzione. — Spese per contributi straordinari integrativi nel settore delle strutture finanziate dalla C.E.E. (F.E.O.G.A.) . L. 200.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 271. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) L. 200.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 gennaio 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1977, n. 2.

Istituzione di corsi di addestramento e qualificazione professionale e di centri di lavoro protetto per mutilati e invalidi civili, colpiti da gravi forme di handicap oggettivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del 27 gennaio 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è autorizzata a promuovere, tramite l'assessorato regionale della sanità e assistenza sociale, le iniziative necessarie per la istituzione in Valle d'Aosta di corsi di addestramento e di qualificazione professionale e di centri di lavoro protetto per mutilati ed invalidi civili colpiti da gravi forme di handicap oggettivi.

Art. 2.

Con l'istituzione dei corsi e dei centri di cui all'articolo precedente, l'amministrazione regionale si propone il recupero fisico e psichico dell'invalido ed il suo successivo inserimento dignitoso nel mondo del lavoro.

I corsi ed i centri che saranno istituiti, sentite le comunità montane, nel capoluogo e nelle altre zone della Regione, in cui se ne manifesti l'esigenza, ospiteranno mutilati ed invalidi civili residenti in Valle d'Aosta, colpiti da gravi e diverse forme di invalidità, aventi un'età compresa tra i sedici e i cinquantacinque anni.

Art. 3.

I corsi e i centri che saranno istituiti avranno carattere temporaneo, in attesa di essere riassorbiti nel futuro piano di programmazione sanitaria e di servizi sociali all'atto in cui la materia verrà globalmente riordinata.

Art. 4.

I corsi ed i centri si avvalgono dell'opera di personale specializzato nei vari settori in cui si articola la loro attività, quali istruttori, aventi il compito di assistere, preparare e qualificare gli invalidi ammessi.

In considerazione dei differenti tipi di invalidità i corsi ed i centri debbono disporre, per ogni necessità, di personale medico-generico e specialistico e di personale paramedico ed infermieristico, atto ad affiancare costantemente l'opera di insegnamento e di recupero svolta dagli istruttori.

Art. 5.

La frequenza ai corsi, per conseguire una idonea qualificazione, è obbligatoria ed è prevista in quattro ore giornaliere e per un periodo di tempo che di volta in volta verrà stabilito per i vari settori, sentito il parere dell'istruttore, escludendo l'istituzionalizzazione dell'invalido. Coloro che frequentano i corsi avranno diritto ad un compenso integrativo di presenza giornaliera di lire mille nette e al rimborso delle spese di trasporto dalla località di residenza a quella in cui ha sede il centro. Il beneficio è esteso agli accompagnatori, ogni qualvolta la loro prestazione sia riconosciuta necessaria e indispensabile.

Art. 6.

I corsi ed i centri debbono disporre di uno o più ambienti, in relazione al numero delle qualificazioni, completi delle attrezzature indispensabili per la preparazione teorico-pratica. Gli stessi sono, inoltre, dotati di servizi e di un locale adibito a pronto soccorso con la relativa attrezzatura tecnico-sanitaria.

Art. 7.

Presso l'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale, sarà istituita un'apposita commissione per la programmazione, l'organizzazione, il coordinamento e il controllo dei corsi e dei centri suddetti.

Detta commissione, presieduta dall'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, è composta inoltre da:

a) il medico regionale o un suo sostituto;

b) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

c) un funzionario dell'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale, designato dalla giunta regionale;

d) un funzionario dell'assessorato regionale alla pubblica istruzione, designato dalla giunta regionale;

e) un funzionario dell'assessorato regionale all'industria e commercio, designato dalla giunta regionale;

f) un rappresentante dell'associazione di categoria;

g) un rappresentante dell'associazione sindacale dei lavoratori, designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative della Regione;

h) due consiglieri regionali, di cui uno della minoranza.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto alla nomina della commissione di cui sopra, che resterà in carica tre anni.

Art. 8.

La commissione di cui all'art. 7 prende contatti con enti pubblici ed aziende private per realizzare la programmazione dei corsi e dei settori di addestramento e dispone l'inserimento degli invalidi qualificati nei posti di lavoro.

Qualora tale possibilità di inserimento venisse a mancare, la commissione promuoverà iniziative atte ad assicurare agli invalidi interessati un'attività lavorativa, regolarmente retribuita, in laboratori protetti, preferibilmente attraverso la creazione di cooperative di lavoro e di mutuo soccorso tra gli invalidi stessi.

Art. 9.

Gli interventi finanziari della Regione a favore degli enti ed istituzioni per l'organizzazione dei corsi e per la gestione dei centri, sulla base del piano di programmazione presentato dalla commissione di cui all'art. 7 della presente legge, saranno approvati ed erogati dalla giunta regionale, sentito il parere della commissione stessa.

Art. 10.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata a spesa annua di lire cinquantamilioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976.

Detta spesa per l'anno finanziario 1976 graverà sul cap. 743 della parte spesa del bilancio avente la seguente nuova denominazione: « Spese per l'istituzione di corsi di addestramento e qualificazione professionale e di centri di lavoro protetto per mutilati ed invalidi civili, colpiti da gravi forme di handicap oggettivi ».

All'onere di lire cinquantamilioni per i successivi esercizi finanziari si provvederà con lo stanziamento della predetta somma ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

Art. 11.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 743, la cui denominazione è sostituita dalla seguente. — Spese per l'istituzione di corsi di addestramento e qualificazione professionale e di centri di lavoro protetto per mutilati ed invalidi civili, colpiti da gravi forme di handicap oggettivi . . . L. 50.000.000

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . » 50.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 gennaio 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1977, n. 3.

Approvazione di maggiore spesa annua per interventi regionali per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore delle categorie previste dalla legge regionale 31 agosto 1972, n. 37, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 27 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa annua per gli interventi previsti dalla legge regionale 31 agosto 1972, n 37, e successive modificazioni, è aumentata di lire trentacinquemilioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976.

Art. 2.

L'onere di lire trentacinquemilioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 756 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 13 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 13. — Provento delle quote fisse di ripartizione, tra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*), *f*) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . . . . . L. 35.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 756. — Contributi per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali . . . . L. 35.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 gennaio 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1977, n. 4.

Approvazione per l'anno 1976 di maggiore spesa per il concorso finanziario della Regione nelle spese per l'istituzione ed il funzionamento in Aosta di una sezione dell'Istituto nazionale della nutrizione per studi e ricerche sulla alimentazione delle popolazioni dell'arco alpino, previsto dalla legge regionale 9 novembre 1962, n. 21.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 27 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo annuo massimo di spesa autorizzato con legge regionale 9 novembre 1962, n. 21, per la concessione di contributi regionali all'Istituto nazionale della nutrizione, con sede in Roma, per l'istituzione ed il funzionamento in Aosta di una sezione di studi e ricerche sull'alimentazione delle popolazioni dell'arco alpino, è aumentato, per l'anno finanziario 1976, di lire seimilionicinquecentomila.

Art. 2.

Alla concessione ed erogazione del contributo di cui al precedente articolo si provvederà in base alle norme di apposita nuova convenzione integrativa da stipulare tra la Regione e l'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 3.

L'onere di spesa di L. 6.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 731 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976, previo prelievo di pari somma al cap. 206 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 4.

Al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 731. — Contributi alla sezione di Aosta dell'Istituto nazionale della nutrizione . . . L. 6.500.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) L. 6.500.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 gennaio 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1977, n. 5.

Aumento, per l'anno 1976, della spesa per l'applicazione della legge regionale 26 giugno 1972, n. 12, relativa alla concessione di contributi per la costruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 27 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 26 giugno 1972, n. 12: « Concessione di contributi per la costruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno », è autorizzata, limitatamente all'anno 1976, la maggiore spesa di L. 50.000.000 (cinquantamilioni).

Il finanziamento della maggiore spesa di lire 50 milioni è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 16 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 16. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent L. 50.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 868. — Contributi per la costruzione e ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno (legge regionale 26 giugno 1972, n. 12) L. 50.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 gennaio 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1977, n. 6.

Aumento, per l'anno 1976, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del 27 gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10: « Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale » è autorizzata, limitatamente all'anno 1976, la maggiore spesa di L. 150.000.000 (centocinquantamilioni).

Il finanziamento della maggiore spesa di L. 150.000.000 è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 16 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 16. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . . . . L. 150.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 246. — Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società (leggi regionali 3 agosto 1971, n. 10 e 15 dicembre 1972, n. 40) . . . L. 150.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 gennaio 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1977, n. 7.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, e successive modificazioni, concernente: « Interventi a favore dello sport ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del 27 gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, e successive modificazioni, è autorizzata la maggiore spesa annua di lire 10 milioni, il cui onere graverà sul cap. 813 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento della maggiore spesa di lire 10 milioni è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 13 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 13. — Provento delle quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*), *f*) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . L. 10.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 813. — Interventi per attività sportive (leggi regionali 26 agosto 1974, n. 35 e 4 agosto 1975, n. 33) . . L. 10.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 gennaio 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1977, n. **8**.

Modificazione di norme legislative relative al servizio di incenerimento dei rifiuti solidi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 27 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 2 della legge 7 marzo 1973, n. 11, aggiunto dall'art. 2 della legge 7 maggio 1975, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Gli impianti di incenerimento ed i depositi intermedi sono costruiti su aree di proprietà regionale ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge 7 maggio 1975, n. 20, è sostituito dal seguente:

« All'art. 2 della legge 7 marzo 1973, n. 11, è aggiunto il seguente comma: " Su richiesta dell'aggiudicatario, la giunta regionale è autorizzata ad anticipare le spese di costruzione degli impianti di cui al comma precedente, da erogarsi sulla base dei primi stati d'avanzamento, fino all'importo di lire 1.800.000.000, restando a carico dell'aggiudicatario il finanziamento della residua spesa per la costruzione dell'impianto, spesa da rimborsare dalla Regione in venti anni, a partire dalla data di inizio della gestione, in rate semestrali uguali, comprensive degli interessi gravanti su tale finanziamento.

La giunta regionale è, altresì, delegata a concordare con l'aggiudicatario il relativo tasso di interesse " ».

Art. 3.

Dopo l'art. 2 della legge 7 marzo 1973, n. 11, sono iscritti i seguenti articoli:

Art. 2-*bis*. — La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione, nell'interesse dell'aggiudicatario, fino alla concorrenza massima di L. 500.000.000 per la garanzia delle linee di credito che gli siano consentite, per la costruzione degli impianti, da istituti di credito.

Tale garanzia fidejussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2-*ter*. — La concessione della garanzia fidejussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata all'impegno, da parte dell'aggiudicatario, di destinare i crediti accordati esclusivamente al finanziamento delle opere previste dall'appalto ed all'impegno da parte degli istituti di credito di comunicare tempestivamente alla Regione l'importo e le date di ogni erogazione di somme.

Art. 2-*quater*. — Il presidente della giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale è autorizzata a revocare in ogni tempo la garanzia fidejussoria.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio in corso, con l'assegnazione al cap. 255 della somma necessaria, da prelevarsi dallo stanziamento del cap. 204 e, per i successivi esercizi, con le dotazioni dei corrispondenti capitoli di spesa.

La spesa annua di L. 200.000.000, prevista al primo e secondo comma dell'art. 5 della legge 7 marzo 1973, n. 11 ed all'art. 6 della legge 7 maggio 1975, n. 20, è elevata, a decorrere dall'anno in corso, ad un massimo di L. 400.000.000. Detta somma sarà iscritta nei corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione della Regione fino all'anno 1998 incluso. La copertura della maggiore spesa annua di lire 200 milioni è assicurata, per l'anno 1976, dall'accertamento di una maggiore entrata di pari importo sul cap. 13 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1976.

La quantificazione della spesa relativa all'attuazione della presente legge negli anni dal 1979 al 1998 incluso è demandata, nel limite della spesa annua di L. 400.000.000, alle leggi di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 13. — Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*), *f*) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . . . L. 200.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 534. — Spese per il servizio di incenerimento rifiuti solidi (leggi regionali 7 marzo 1973, n. 11 e 7 maggio 1975, n. 12) . . . . . . L. 200.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 gennaio 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1977, n. 9.

Associazione dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 27 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In armonia con la legge 8 luglio 1975, n. 306, la presente legge regionale si prefigge lo scopo di favorire lo sviluppo della produzione zootecnica, della organizzazione dei produttori e della valorizzazione commerciale dei prodotti mediante la costituzione di adeguate forme di associazione.

Al fine di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende agricole, il prezzo di vendita alla produzione del latte, di provenienza bovina e di ogni altra specie animale, a qualsiasi uso destinato, è determinato secondo i criteri sottoindicati, nel rispetto delle norme comunitarie e della programmazione regionale.

Art. 2.

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, la Regione promuove e favorisce la costituzione ed il funzionamento di associazioni di produttori zootecnici.

Le associazioni possono essere costituite su iniziativa dei produttori agricoli singoli e delle loro cooperative.

Esse, oltre ai requisiti indicati nell'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306, devono possedere le seguenti caratteristiche:

1) essere costituite legalmente, con atto pubblico, ed osservare gli adempimenti previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di associazioni e di cooperative;

2) essere aperte a tutti i produttori della zona interessata, i quali vi potranno aderire anche successivamente alla costituzione, mediante presentazione della domanda al consiglio di amministrazione, il quale ne condiziona l'ammissione all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dallo statuto;

3) avere una dimensione organizzativa ed economica, nonchè strutturale, tale da consentire di esercitare una efficace azione di miglioramento, di tutela del mercato e di difesa della produzione dei propri soci.

Per quanto concerne la produzione del latte, si presume, in via indicativa ed avuto riguardo alle realtà economico-agrarie delle singole zone, che esistano i requisiti di cui al precedente punto 3) quando l'associazione abbia la disponibilità di almeno quintali 50 di latte giornalieri;

4) essere disciplinate da norme statutarie e regolamentari che, tra l'altro, prevedano l'obbligo per i produttori di provvedere alla vendita del latte per il tramite dell'associazione, la fissazione delle relative modalità, il voto pro-capite ed il voto proporzionale al numero dei soci per le cooperative aderenti all'associazione.

Art. 3.

La Regione procede al riconoscimento delle associazioni delle cooperative e dei loro consorzi entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza da parte delle organizzazioni stesse.

Il provvedimento che accerta o nega l'esistenza dei requisiti deve essere motivato ed è adottato del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste.

Il provvedimento di cui al comma precedente può essere impugnato secondo le norme dell'art. 5 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

Art. 4.

Con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste, è istituito un comitato economico regionale di cui fanno parte i rappresentanti delle associazioni riconosciute ai sensi del precedente art. 3.

Le associazioni riconosciute designano all'assessorato della agricoltura e delle foreste il proprio rappresentante.

Il comitato economico dura in carica tre anni ed è assistito dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, le quali provvedono a designare, allo assessorato dell'agricoltura e delle foreste, ciascuna un proprio rappresentante.

La Regione provvede, entro trenta giorni dalla scadenza, al rinnovo di detto comitato.

Il comitato economico regionale è preposto alla contrattazione e alla valorizzazione del prodotto previsto dalla presente legge.

Art. 5.

Agli effetti della presente legge, per quanto concerne la definizione di produttore agricolo, si applica quanto disposto dall'art. 4 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

Art. 6.

Per quanto attiene agli obblighi degli aderenti alle associazioni, si fa espresso riferimento a quanto disposto dall'art. 6 della legge 8 luglio 1975, n. 306 e alle altre leggi vigenti in materia.

Art. 7.

Le associazioni provvedono alle spese per la organizzazione e l'esercizio delle loro attività mediante contributi a carico degli associati.

La misura dei contributi annuali è stabilita con deliberazione dell'assemblea.

La deliberazione dell'assemblea annuale riguardante la misura dei contributi di cui sopra e il bilancio preventivo delle associazioni sono sottoposti all'approvazione dell'assessore all'agricoltura e alle foreste, il quale vista gli atti con la dicitura « approvato » oppure rimanda gli atti stessi all'associazione con motivate osservazioni.

Le associazioni possono beneficiare, per lo svolgimento delle attività statutarie e proporzionalmente al volume della produzione invenduta o trasformata e al numero dei soci, delle provvidenze riservate alla cooperazione dai provvedimenti regionali e statali.

I benefici sono concessi su presentazione di programmi di attività previamente approvati dall'assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Le associazioni sono abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla C.E.E.

Art. 8.

Lo standard merceologico minimo del latte è determinato come segue:

peso specifico: 1,029-1,034;

grasso: fino a 3,2%;

proteine totali: fino al 3%;

carica microbica: in via transitoria si adotta la prova della « reduttasi ». Il latte deve decolorare completamente la soluzione di bleu di metilene in un tempo non inferiore alle tre ore;

condizioni igienico-sanitarie del bestiame: in considerazione del fatto che è stato completato il piano di risanamento del bestiame nei confronti della tubercolosi bovina e della brucellosi e che si attua la cura delle mastiti, il latte deve normalmente rispondere alle comuni condizioni igienico-sanitarie di produzione.

La durata della validità dello standard merceologico minimo del latte è di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Rispetto al prezzo base del latte sono apportate le seguenti maggiorazioni:

grasso: per ogni decimo di grado oltre la percentuale del 3,2%, L. 1;

proteine totali: per ogni due decimi di grado oltre la percentuale del 3%, L. 2;

carica microbica: per i latti che alla prova della «reduttasi» decolorano la soluzione di bleu di metilene in un tempo superiore alle tre ore, L. 2;

refrigerazione del latte alla stalla: per i latti sottoposti a refrigerazione nella stalla ad ogni munta, mediante razionali ed igienici procedimenti, e mantenuti a temperatura non superiore a 6 gradi centigradi, L. 2.

La maggiorazione è esclusa per il latte commercializzato e destinato alla fabbricazione di formaggio «fontina», in quanto tale latte non deve essere sottoposto a refrigerazione.

Le variazioni annuali delle maggiorazioni sopraindicate saranno approvate con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste, sentite le parti interessate.

Art. 10.

Le analisi per la determinazione delle caratteristiche del latte sono eseguite dal laboratorio di igiene e profilassi della regione autonoma della Valle d'Aosta, con l'applicazione dei metodi di analisi previsti dalla normativa vigente; i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge devono essere posseduti dal latte al momento dell'esecuzione delle analisi presso il laboratorio di igiene e profilassi.

Le spese per l'esecuzione delle analisi sono poste a carico del richiedente le analisi stesse.

Art. 11.

Qualora le parti interessate alla contrattazione (produttori, industriali del settore, centrali del latte o comunque acquirenti) non provvedano autonomamente o, quanto meno, non intervenga tra le parti l'accordo, la Regione promuove e attua gli adempimenti previsti dagli articoli 10, 11 e 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 gennaio 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1977, n. 10.

Concessione di garanzia fidejussoria e di contributo della Regione nell'interesse dei consociati del consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 27 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione, quale socio del consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta, costituito in Aosta, con rogito notaio Marcoz, n. 14.813/2965 di repertorio, in data 26 maggio 1975, fino alla concorrenza massima di lire un miliardo, per la garanzia dei crediti accordati da istituti di credito a singole imprese industriali aderenti al predetto consorzio.

Tale garanzia fidejussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale ed è operante solamente fino alla concorrenza dei nove decimi di ogni singola apertura di credito.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al ricupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale è autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fidejussoria.

Art. 3.

La giunta regionale è altresì autorizzata a concedere, per l'anno 1976, al consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta, un contributo di lire 40 milioni, al fine di consentire l'abbattimento al 16% del tasso di interesse fissato dalle convenzioni fra il predetto consorzio e gli istituti di credito.

Le somme non utilizzate nel corso di ogni anno potranno essere accantonate per l'erogazione di ulteriori finanziamenti allo stesso tasso del 16%.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per lo esercizio in corso, con l'assegnazione al cap. 255 della somma necessaria, da prelevarsi dallo stanziamento del cap. 204 e, per i successivi esercizi, con le dotazioni dei corrispondenti capitoli di spesa.

La spesa di lire 40 milioni, prevista dall'art. 3 della presente legge graverà sul cap. 486 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 e, per tale stanziamento, potrà essere assunto impegno entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 gennaio 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1977, n. 11.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 27 *gennaio* 1977)

(*Omissis*).

(2597)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771390)